

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001
Parte generale

Versione n.	Data approvazione
1.0	Settembre 2003
2.0	Marzo 2006
3.0	2016
4.0	Febbraio 2021
5.0	Luglio 2024
6.0	24 Novembre 2025

INDICE

1.	SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2.	PRINCIPI E FINALITÀ DEL DECRETO	12
2.1	Prescrizioni del Decreto	14
2.2	Sanzioni	16
3.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA BAT	18
3.1	Finalità del Modello	20
3.2	Sistema di controllo	21
3.3	<i>Risk assessment</i>	27
3.4	Valutazione del rischio	29
3.5	Principi specifici di controllo interno	32
4.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	42
4.1	Cause di ineleggibilità, decadenza e revoca	43
4.2	Funzioni e poteri	46
4.3	Raccolta di segnalazioni dalle strutture aziendali-Flussi informativi verso l'OdV	48
4.4	Flussi informativi da parte dell'OdV	50
5.	COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	52
5.1	Al personale aziendale	52
5.2	Ai collaboratori esterni, agenti, <i>partners</i> e fornitori	54
6.	SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	55
6.1	Obiettivi	55

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il modello organizzativo di gestione e controllo (**Modello**) di BRITISH AMERICAN TOBACCO ITALIA S.P.A. (**BAT** o **Società**) illustra le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 (**Decreto**), individua specifici controlli preventivi atti a impedire la commissione degli illeciti e prevede attività di formazione, informazione e verifica, sanzionando con misure disciplinari eventuali infrazioni.

Esso rappresenta, dunque, uno strumento di miglioramento dell'organizzazione, della gestione e dell'efficienza aziendale, nonché un codice di comportamento indirizzato a tutti coloro che operano a qualunque titolo per la Società.

Il Modello costituisce parte integrante del sistema normativo di controllo interno della Società, unitamente agli *Standards of Business Conduct (SBC)* del gruppo BRITISH AMERICAN TOBACCO, nonché alle procedure specificamente inerenti le singole attività svolte.

Sotto tale profilo, infatti:

- Gli *Standards of Business Conduct (SBC)* rappresentano uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D.lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto medesimo). Il Modello detta delle regole e prevede procedure che devono essere rispettate al fine di costituire l'esimente per la Società ai fini della responsabilità di cui al D.lgs. 231/2001.

Il Modello presuppone il rispetto di tutti i documenti sopra indicati, formando con essi un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata all'etica e alla trasparenza aziendale. A tale proposito in relazione alla legislazione applicabile in materia di responsabilità da reato delle persone giuridiche, il Codice Etico che nella Società si declina negli *Standards of Business Conduct (SBC)* costituisce il primo strumento di prevenzione di ogni reato. Pertanto, i valori e le norme di comportamento sono altresì finalizzati ad evitare e stigmatizzare il verificarsi di condotte astrattamente integranti le fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Il Modello è destinato ai componenti degli organi sociali ed a tutti i dipendenti della Società - per tali intendendosi tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato -, a tutti i collaboratori che abbiano con la Società rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali o temporanei, nonché, in generale, a quanti si trovino a svolgere, in nome o per conto della Società, una o più delle attività identificate come attività a rischio.

Il rispetto del Modello è garantito anche mediante la previsione di specifiche clausole contrattuali che obblighino collaboratori esterni, consulenti e *partners* commerciali a prendere visione del Modello nonché dei citati SBC e delle procedure vigenti e ad impegnarsi alla loro osservanza, pena – in difetto – la possibilità per la Società di recedere dal contratto o di risolverlo e, in ogni caso, di chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

Il presente Modello è suddiviso in due sezioni:

- Parte Generale
 - Allegato 1: *Standards of Business Conduct*
 - Allegato 2: Funzionigramma aziendale
- Parti Speciali, le quali descrivono, con riferimento alle specifiche tipologie di reato, la mappatura delle attività sensibili, la valutazione/costruzione/adeguamento del sistema dei controlli preventivi, nonché i relativi specifici protocolli. Esse hanno la funzione di:
 - stabilire le fonti normative alle quali devono attenersi i Destinatari;
 - individuare i principi comportamentali da porre in essere;
 - individuare i singoli reati concretamente e potenzialmente attuabili in azienda e le relative misure preventive.

Le Parti Speciali risultano essere:

1. **PARTE SPECIALE A:** REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
2. **PARTE SPECIALE B:** REATI SOCIETARI
3. **PARTE SPECIALE C e PARTE SPECIALE C-BIS:** REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ ILLECITE NONCHE' AUTORICICLAGGIO E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO
4. **PARTE SPECIALE D:** REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO
5. **PARTE SPECIALE E:** REATI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E DI DIRITTO D'AUTORE REATI IN MATERIA DI TURBATIVA DELLA CONCORRENZA
6. **PARTE SPECIALE F:** REATI TRANSNAZIONALI
7. **PARTE SPECIALE G:** REATI DI MARKET ABUSE
8. **PARTE SPECIALE H:** DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
9. **PARTE SPECIALE I:** DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
10. **PARTE SPECIALE L:** INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
11. **PARTE SPECIALE M:** REATI AMBIENTALI.
12. **PARTE SPECIALE N:** IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

13. PARTE SPECIALE O: REATI TRIBUTARI**14. PARTE SPECIALE P: DELITTI DI CONTRABBANDO**

- Mappatura delle aree aziendali a rischio reato
 - Allegato 1: Elenco delle Procedure e Policy esistenti;
 - Allegato 2: Descrizione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
 - Allegato 3: Sistema disciplinare e sanzionatorio.

Gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello.

Dopo la prima approvazione nel settembre 2003, a seguito dell'ingresso della Società nel gruppo BAT e della riorganizzazione dei processi gestionali ed operativi da esso derivanti, l'organo di vigilanza ha avviato nel corso del 2005 e poi completato nel marzo del 2006 un'attività di revisione ed aggiornamento del Modello organizzativo tesa a regolamentare i processi gestionali ed operativi della Società mediante procedure funzionali e comportamentali (previa revisione e modifica di quelle pre-esistenti e/o mediante l'emissione di nuove procedure al fine di innalzare il livello di sicurezza), individuando i responsabili di detti processi ed introducendo l'obbligo di segnalazione di ogni anomalia all'organo di vigilanza. Nell'ambito di tale processo di revisione ed aggiornamento, l'organo di vigilanza non ha ritenuto necessario effettuare una nuova mappatura dei rischi, non avendo la Società mutato la natura della propria attività. Di contro, il lavoro di revisione si è concentrato su una rivisitazione critica delle aree di rischio già definite dal precedente Modello, sul recepimento delle nuove *policies* e dei meccanismi di controllo sia interni ("sistema delle *delegated authorities*") che esterni (conferimento di procure ad *negotia* per atti o categorie di atti, salvo che per l'amministratore delegato, sempre con firma congiunta), oltre che sul recepimento delle modifiche che hanno interessato il D.Lgs. 231/2001, ampliando l'area della responsabilità amministrativa degli enti, incluse quelle da ultimo introdotte dalla legge 262/2005.

Nel 2016 si è resa necessaria una ulteriore attività di revisione ed aggiornamento del Modello sia alla luce delle modifiche legislative intervenute (inserimento di nuove fattispecie di reato nel Decreto) sia con lo scopo di valorizzare l'esperienza acquisita in tale ambito dalla Società e rendere, dunque, più funzionale la struttura del Modello rispetto alle esigenze organizzative imposte dal Decreto.

Nel corso del 2020, si è proceduto con un nuovo ed ulteriore aggiornamento del Modello al fine di allinearne il contenuto (e l'efficacia esimente) alle modifiche normative intervenute tra la fine del 2019 e la prima metà del 2020 e che hanno comportato l'introduzione, tra le fattispecie suscettibili di far sorgere la responsabilità amministrativa degli enti, dei reati tributari e di quelli di contrabbando.

Nell'ambito di tale ultimo processo di revisione, data la rilevanza delle modifiche che hanno riguardato il quadro normativo di riferimento (in particolare l'introduzione degli artt. 25-quinquiesdecies e 25-sexiesdecies nel testo del D.Lgs. 231/2001), la Società ha ritenuto opportuno ovvero necessario far precedere all'aggiornamento del Modello lo svolgimento di una nuova attività di *risk assessment* volta all'individuazione delle aree e dei processi a rischio di commissione delle neo introdotte fattispecie di reato e alla eventuale conseguente implementazione dei presidi procedurali e di controllo interni necessari per abbassare il grado di rischio emerso entro la soglia dell'accettabilità.

Da ultimo, nel corso del 2024, la Società ha provveduto ad aggiornare nuovamente il Modello alla luce dei reati e delle modifiche legislative entrati in vigore successivamente alla data di ultimo aggiornamento del Modello 231 avvenuta in data 19 febbraio 2021.

Anche in occasione di tale processo di revisione, si è proceduto in via preliminare con l'attività di *risk assessment* volta all'individuazione delle aree e dei processi a rischio di commissione delle nuove fattispecie di reato introdotte nel novero dei reati ex D.Lgs. 231/2001 (es. introduzione dell'art. 25-octies.1 "*delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*", introduzione all'art. 25-ter del reato di "*False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare*", introduzione all'art. 24 dei reati di "*Turbata libertà degli incanti*" e "*Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*", etc.).

Successivamente alla data dell'8 luglio 2024 di Delibera da parte del Consiglio di amministrazione di adozione del modello tale delibera, in dipendenza:

- dell'introduzione di ulteriori nuove fattispecie di reato da cui discende responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01,
- di pronunce giurisprudenziali,

nel 2025, su impulso del proprio Organismo di Vigilanza, si rendeva necessaria una ulteriore disamina relativamente ai seguenti atti legislativi:

- **D.lgs. 14.06.2024, n. 87 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario) modifica l'Articolo 10-quater D.lgs. 10.03.2000, n. 74 (Indebita compensazione), presente nel Catalogo dei reati presupposto all'art. 25- quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001, con l'art. 1, comma 1, lett. d);**
- **Legge 28 giugno 2024, n. 90 recante "Disposizioni in materia di rafforzamento della Cybersicurezza nazionale e di reati informatici" (Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, decorrenza 17 luglio 2024).**

La legge 90/2024 ha apportato modifiche all'articolo 24 bis D.lgs. 231/2001 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati): Nello specifico:

- Ha abrogato l'art. 615 quinquies c.p.
- Ha introdotto la medesima fattispecie al nuovo art. 635 quater.1 c.p.
- Ha operato un inasprimento delle pene per
 - l'art. 615 ter co. 2 c.p "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"
 - l'art 635 bis c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici"
- Ha introdotto l'art. 629, terzo comma, del codice penale

In dettaglio le ulteriori modifiche:

Articolo 24-bis D.lgs. 231/2001 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) modificato da art. 20, L. 28.06.2024, n. 90 (Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici)

Art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) modificato da art. 16, comma 1, lett. b), L. 28.06.2024, n. 90

Art. 615-quater c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici) modificato da art. 16, comma 1, lett. c), L. 28.06.2024, n. 90.

Art. 615-quinquies c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) abrogato da art. 16, comma 1, lett. d), L. 28.06.2024, n. 90 e eliminato dai reati-presupposto dell'art. 24-bis D.lgs. 231/2001

Art. 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) modificato da art. 16, comma 1, lett. f), L. 28.06.2024, n. 90

Art. 617-quinquies c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) modificato da art. 16, comma 1, lett. g), L. 28.06.2024, n. 90

Art. 629 c.p. (Estorsione) inserito tra i reati-presupposto dell'art. 24-bis D.lgs. 231/2001 da art. 20, L. 28.06.2024, n. 90 e modificato dall'art. 16, comma 1, lett. m), L. 28.06.2024, n. 90

Art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) modificato da art. 16, comma 1, lett. n), L. 28.06.2024, n. 90

Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico) modificato da art. 16, comma 1, lett. o), L. 28.06.2024, n. 90

Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) modificato da art. 16, comma 1, lett. p), L. 28.06.2024, n. 90

Articolo 635-quater.1 c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) inserito da art. 16, comma 1, lett. q), L. 28.06.2024, n. 90 e incluso tra i reati-presupposto dell'art. 24-bis D.lgs. 231/2001 da art. 20, L. 28.06.2024, n. 90

Art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse) sostituito da art. 16, comma 1, lett. r), L. 28.06.2024, n. 90

Art. 640 c.p. (Truffa) modificato da art. 16, comma 1, lett. t), L. 28.06.2024, n. 90

- **Legge 8 agosto 2024, n. 112 conversione in legge del D.L. 04.07.2024 n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia):**
 - **l'art. 9 co. 2 inserisce l'Art. 314-bis c.p. (indebita destinazione di denaro o cose mobili) inserendolo nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli Enti all'art. 25 comma 1 D.lgs. 231/2001,**
 - **ha inoltre modificato l'art. 322 bis c.p. (altresi reato presupposto ex art. 25 D.lgs. 231/2001) che oltre al titolo, "Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione (...) di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri", recepisce l'Art. 314-bis c.p.**

- **modifica la rubrica dell'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001 in "Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione", recepisce il nuovo Art. 314-bis c.p. ed elimina l'Art. 323 c.p. (abuso di ufficio) che verrà abrogato dal codice penale con la successiva Legge 9 agosto 2024, n. 114.**
- **Legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare):** ha
 - previsto l'Abrogazione del reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.)
 - la Riformulazione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.), entrambi presenti nel Catalogo dei reati presupposto all'art. 25 del D.lgs. 231/2001.
- **Decreto Ministero del lavoro 18 settembre 2024, n. 132: patente a punti nei cantieri temporanei o mobili. (INDIRETTO. Rif. Decreto-Legge n. 19 del 2 marzo 2024 -modificato con Legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56)**
- **D.lgs. 4 settembre 2024 n. 135 in materia di sicurezza INDIRETTO (protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro)**
- **D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141** (pubblicato in G.U. il 3 ottobre 2024) recante "*Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*".

In attuazione della delega fiscale (L. 111/2023), il legislatore ha rivisto la disciplina interna per armonizzarla con quella dell'UE, anche telematizzando le procedure doganali e potenziando le attività di controllo.

Nel dettaglio, in materia 231 il D.Lgs. 141/2024 ha così modificato l'art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001:

- ha abrogato il DPR n. 43 del 23 gennaio 1973 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale – TULD), sostituendolo con il richiamo alle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione (Allegato 1 al D.Lgs. 141/2024). Pertanto, l'art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 ora sanziona la commissione dei reati indicati all'interno dell'Allegato 1 al D.Lgs. 141/2024 e, nello specifico gli Artt. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, D.L.gs n.141 del 26 settembre 2024.
- è stata estesa la responsabilità 231 anche ai reati (art. 40 e ss.) del Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 504/1995) e nello specifico gli Artt.: 40, 40-bis, 40-ter, 40-quinquies, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 62 quater, 62 quater.1, 62 quinquies.
- infine, si è realizzato un inasprimento delle sanzioni previste dall'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001, essendo stato introdotto il richiamo alle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività e sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito).
- infine, si è realizzato un inasprimento delle sanzioni previste dall'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001, essendo stato introdotto il richiamo alle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività e sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito).

Per completezza, si ricorda che il D.Lgs. 141/2024 ha modificato alcuni reati previsti dal D.Lgs. 504/1995 (artt. 40, 43, 44, 45) e ha introdotto, al suo interno, i seguenti nuovi reati:

- art. 40-bis T.U. Accise "*Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati*;
- art. 40-ter T.U. Accise "*Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi*";

- art. 40-quater T.U. Accise “*Circostanze attenuanti*”;
 - art. 40-quinquies T.U. Accise “*Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita*”;
 - art. 40-sexies T.U. Accise “*Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati*”.
- c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)».
- **Legge 7 ottobre 2024, n.143** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (Decreto Omnibus)
Introduzione dell'Art.174-sexies della L. n.633 del 22 aprile 1941 (Legge sulla protezione del diritto d'autore) facente parte dell'Art. 25-novies del D.Lgs 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).
 - **Decreto Legge 11 ottobre 2024, n.145** Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. Modifica all'Art. 22 D.Lgs n.286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) ed introduzione dell'Art.18-ter D.Lgs n.286/1998 (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) facenti parte dell'Art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).
 - **Legge 14 novembre 2024, n. 166** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” . Modificato del testo degli Artt. 171-bis, 171-ter, 171-septies della Legge n.633/1941 (Legge sulla protezione del diritto d'autore) introduzione e modifica dell'Art.181-bis L. n.633/1941 facenti parte dell'Art. 25-novies del D.Lgs 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).
 - **Legge 9 dicembre 2024, n. 187** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”. Modifica testo Art.18-ter D. Lgs.286/1998 (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), e modifica Art.22 D. Lgs.286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) facenti parte dell'Art. 25-duodecies del D. Lgs 231/01 (Reati di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno).
 - **Decreto Legge 11 Aprile 2025, n. 48, convertito, senza modificazioni, dalla Legge 9 giugno 2025, n. 80**, introduce un pacchetto di misure urgenti che interessano profondamente la sicurezza pubblica, la tutela del personale in servizio, le vittime dell'usura e l'ordinamento penitenziario.
Introduce una nuova fattispecie penale autonoma, codificata nell'Art. 270-quinquies.3 del codice penale, rubricata “Detenzione di materiale con finalità di terrorismo”. Viene, inoltre, integrato l'Art. 435 c.p. (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti), prevedendo la reclusione da 6 mesi a 4 anni per la diffusione o pubblicizzazione di materiale destinato a insegnare come costruire ordigni esplosivi o a compiere attentati contro l'incolumità pubblica, entrambi facenti parte dell'Art. 25-quater del D.Lgs. 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico).
Tale provvedimento ha comportato anche modifiche all'Art. 640 c.p. (Truffa) facente parte dell'Art. 24 del D.Lgs 231/01 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o

dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazione pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture). Parallelamente, il decreto migliora l'efficienza nella gestione dei beni sequestrati e confiscati, puntando su un loro impiego più rapido e conforme alle esigenze del territorio.

- **Legge 6 giugno 2025, n.82** ha modificato il testo dell'Art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e dell'Art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'intero di un sito protetto) facenti parte dell'Art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01 (Reati ambientali). La stessa Legge n. 82, oltre ad interessare i reati ambientali, ha comportato l'introduzione della nuova fattispecie di reato- Delitti contro gli animali- con l'inserimento del nuovo articolo 25-undecies nel novero dei reati del D. Lgs 231/01

I reati interessati contemplati all'interno del **nuovo articolo 25-undecies** sono

- **544-bis c.p.** (Uccisione di animali)
 - **544-ter c.p.** (Maltrattamento di animali)
 - **544-quater c.p.** (Spettacoli o manifestazioni vietati)
 - **544-quinquies c.p.** (Divieto di combattimenti tra animali)
 - **544-septies** (Circostanze aggravanti)
 - **638 c.p.** (Uccisione o danneggiamento di animali altrui)
- **D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81** ha apportato modifiche all'Art. 88 (Circostanze aggravanti del contrabbando) del D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 facente parte dell'Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/01 (Contrabbando)
 - **Legge 3 ottobre 2025, n. 147, conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 8 agosto 2025, n.116, Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi (GU Serie Generale n.183 dell'8-08-2025)** ha apportato le seguenti modifiche:
 - Modifica nei reati presupposto D.Lgs 231/01 dell'Art. 25- undecies "Reati ambientali" con un generale aumento delle quote relative alle sanzioni pecuniarie per tutti i reati.
 - Modifiche e nuove introduzioni di reati del Codice Penale in materia di bonifiche e contrasto all'inquinamento e al disastro ambientale
 - Modificati Art. 452-sexies (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)
 - Art. 452-quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
 - Inseriti Art. 452-septies (Impedimento del controllo) e Art. 452-terdecies (Omessa bonifica).
 - Modifiche e nuove introduzioni di reati contemplati dal D.Lgs n.152/2006 (Norme in materia ambientale) Modificati Art.255 (Abbandono di rifiuti non pericolosi), Art.256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), Art.258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) e Art.259 (Spedizione illegale di rifiuti)
 - Inseriti Art.212 comma 19-ter (Albo nazionale gestori ambientali), Art.255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), Art.255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi), Art.256-bis (Combustione illecita di rifiuti), Art.259-bis (Aggravante dell'attività di impresa) e Art.259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti).

- Estensione di quanto previsto per le operazioni sotto copertura, già contemplate dai reati transnazionali, anche ai reati ambientali con la modifica dell'Art.9 comma 1 lettera a) Legge n.146 del 16 marzo 2006

Si è dunque provveduto ad un quinto aggiornamento del modello che è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24/11/2025, che risulta aggiornato ai reati presupposto introdotti nel D.lgs. 231/01 dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147, conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 8 agosto 2025, n.116.

La Società si impegna a modificare e/o integrare il presente Modello, al fine di garantire che i contenuti dello stesso siano costantemente in linea con i cambiamenti che dovessero interessarne l'organizzazione o l'attività nonché con la stessa normativa rilevante.

Le eventuali modifiche ed integrazioni del presente documento sono sottoposte ad approvazione del Consiglio di Amministrazione.

2. PRINCIPI E FINALITÀ DEL DECRETO

Il Decreto, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, ha introdotto la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Il Decreto ha invero configurato una peculiare forma di responsabilità - definita come “amministrativa” ma riferibile sostanzialmente a quella penale - delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (Ente/i) per gli illeciti amministrativi derivanti dalla commissione di determinati reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi: (i) da soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso; (ii) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (art. 5, comma 1, lettere a) e b)).

Tale responsabilità di natura penale-amministrativa cui è esposta la Società si cumula a quella penale della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto illecito. Tuttavia, l’Ente non risponde nel caso in cui i suindicati soggetti abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione deriva la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (**art.24**, da ultimo modificato dalla legge 137/2023, nonché **art. 25**, da ultimo modificato dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112 e dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114). Il novero delle fattispecie di reato rilevanti è stato successivamente ampliato, sino a comprendere:

- a) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (**Articolo 24 del D.lgs. 231/01**) modificato dalla Legge 21 maggio 2019, n. 43, dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137;
- b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (**Articolo 24-bis del D.lgs. 231/01**) modificato dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 e n.8, dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133, dalla Legge 12 dicembre 2021, n. 238, dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90.
- c) Delitti di criminalità organizzata (**Articolo 24-ter del D.lgs. 231/01**) modificato dalla Legge 17 aprile 2014, n. 62, dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 236, dalla Legge 21 maggio 2019, n. 43, Legge 19 luglio 2019, n. 69, dalla Legge del 2 marzo 2023, n.19, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159;
- d) Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (**Articolo 25 del D.lgs. 231/01**) modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112, dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114;

-
- e) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (**Articolo 25-bis del D.lgs. 231/01**) modificato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, dal Decreto Legislativo del 21 giugno 2016, n. 125;
 - f) Delitti contro l'industria e il commercio (**Articolo 25-bis1 del D.lgs. 231/01**), modificato dalla Legge 27 dicembre 2023, n. 206;
 - g) Reati societari e Corruzione tra privati (**Articolo 25-ter del D.lgs. 231/01**), modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, dalla Legge 9 marzo 2019, n. 3, dal Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19;
 - h) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (**Articolo 25-quater del D.lgs. 231/01**), modificato dalla Legge 28 luglio 2016, n. 153;
 - i) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (**Articolo 25-quater1 del D.lgs. 231/01**);
 - j) Delitti contro la personalità individuale (**Articolo 25-quinquies del D.lgs. 231/01**), modificato dalla Legge 6 febbraio 2006, n. 38, dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199, dalla Legge 19 luglio 2019, n. 69, dalla Legge n. 23 dicembre 2021, n. 238;
 - k) Abusi di mercato (**Articolo 25-sexies del D.lgs. 231/01**), modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 107 e dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238;
 - l) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (**Articolo 25-septies del D.lgs. 231/01**);
 - m) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (**Articolo 25-octies del D.lgs. 231/01**), modificato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186, dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195;
 - n) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (**Articolo 25-octies.1 del D.lgs. 231/01**), modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2023 e dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56;
 - o) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (**Articolo 25-novies del D.lgs. 231/01**) modificato dalla Legge 14 luglio 2023, n. 93, dalla Legge 7 ottobre 2024, n.143, dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166;
 - p) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (**Articolo 25-decies del D.lgs. 231/01**);

- q) Reati ambientali (**Articolo 25-undecies D del D.lgs. 231/01**), modificato Legge 22 maggio 2015, n. 68, dal Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137, dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147, conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 8 agosto 2025, n.116;
- r) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (**Articolo 25-duodecies del D.lgs. 231/01**), modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, dal Decreto Legislativo 18 ottobre 2023, n. 152, dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 187;
- s) Razzismo e Xenofobia (**Articolo 25 terdecies del D.lgs. 231/01**), modificato dal Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21;
- t) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (**Articolo 25-quaterdecies del D.lgs. 231/01**);
- u) Reati Tributari (**Articolo 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01**), modificato dal Decreto Legislativo 4 luglio 2020, n. 75, dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2022, n. 156, dal Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87;
- v) Contrabbando (**Articolo 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/01**), modificato dal Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141;
- w) Delitti contro il patrimonio culturale (**Articolo 25-septiesdecies del D.lgs. 231/01**), modificato dalla Legge 22 gennaio 2024, n. 6;
- x) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (**Articolo 25-duodevicies del D.lgs. 231/01**);
- y) Delitti contro gli animali (**Articolo 25-undevicies del D.lgs. 231/01**);
- z) Reati transazionali di cui alla Legge n. 146 del 16 marzo 2006.

La legge 146/2006, con la quale è stata ratificata e data esecuzione alla Convenzione ed ai Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 Novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha ampliato il catalogo di reati rilevanti ai fini della responsabilità *ex D.lgs. 231/2001*, ricomprendendovi anche i c.d. "reati di criminalità organizzata transnazionale" (quali ad esempio i delitti di associazione per delinquere, traffico di migranti ed intralcio alla giustizia, quando presentino il carattere della transnazionalità).

Per una più ampia trattazione dei reati previsti dal Decreto si rinvia all'Allegato 2.

2.1 Prescrizioni del Decreto

Il Decreto, nell'introdurre un regime di responsabilità "amministrativa" dell'Ente, ha previsto una particolare forma di esonero dalla stessa, che varia a seconda del ruolo ricoperto dall'autore materiale del fatto.

- Reati commessi dai soggetti apicali

L'art. 6 del Decreto stabilisce che, laddove sia commesso uno tra i suindicati reati da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "soggetti apicali"), l'Ente non risponde se prova che: (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (**OdV**); (iii) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione; (iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

In base al dettato normativo, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il legislatore, dunque, ha espressamente previsto la possibilità per l'Ente di andare esente dalla predetta responsabilità dipendente da reato qualora abbia predisposto ed efficacemente attuato un modello organizzativo nonché si sia dotato di un organismo di vigilanza con il precipuo scopo, tra gli altri, di vigilare sulla corretta applicazione del predetto Modello.

A seguito dell'introduzione del comma *2-bis* nell'art. 6 del Decreto – da parte della legge 179/2017 e successivamente modificato dal D.Lgs. 24/2023 il c.d. *Whistleblowing* -, i Modelli devono prevedere i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, ai sensi del menzionato decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

La novella legislativa ha, dunque, rafforzato la tutela della riservatezza dell'identità dei soggetti che intendano segnalare condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito della propria attività lavorativa.

- Reati commessi dai soggetti sottoposti

L'art. 7 del Decreto si occupa, invece, dell'ipotesi di commissione del reato da parte di soggetti sottoposti all'altrui direzione. Nel caso in cui il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l'Ente sarà chiamato a rispondere del reato qualora la commissione del medesimo sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a

prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio e la sua efficace attuazione richiede una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività nonché un idoneo sistema disciplinare.

È evidente, dunque, come l'adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione rappresenti un passaggio fondamentale per la tutela dell'Ente sul versante della responsabilità amministrativa prevista dal Decreto 231 (sia nel caso di commissione di un reato presupposto da parte di soggetti apicali, sia nel caso di realizzazione di illecito presupposto da parte di personale dipendente). Nell'ottica di un esonero dalla responsabilità amministrativa sancita dal Decreto 231 *“all'Ente viene in pratica richiesta l'adozione di modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio-reato, e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati. Requisito indispensabile perché dall'adozione del modello derivi l'esenzione da responsabilità dell'ente è che esso venga anche efficacemente attuato: l'effettività rappresenta, dunque, un punto qualificante ed irrinunciabile”* del Decreto 231 (così letteralmente la Relazione ministeriale al D. Lgs n. 231/2001).

L'Ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia indagato o imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

Nel caso in cui il legale rappresentante dell'ente sia indagato o imputato del reato presupposto, il medesimo non potrà provvedere, a causa della condizione di incompatibilità in cui versa, alla nomina del difensore dell'ente in forza del generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 del D.Lgs.231/2001.

In tali casi, la nomina del difensore dell'ente dovrà essere effettuata da parte di un soggetto all'uopo delegato, al fine di munire l'ente di un difensore idoneo a tutelarne i relativi interessi.

In considerazione del fatto che, laddove il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto abbia provveduto alla nomina del difensore di fiducia dell'ente tale nomina è da ritenersi priva di qualsiasi efficacia ed eventuali istanze vanno qualificate come inammissibili, **la Società ha posto in essere regole per la normazione specifica delle tematiche sottese al caso in esame.**

2.2 Sanzioni

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato – indicate dall'art. 9 del Decreto - sono:

- la sanzione pecuniaria

In caso di accertamento della commissione di un illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 1.549,00.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della singola quota è, invece, fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali

dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione¹.

- le sanzioni interdittive

Sono previste le seguenti sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

In linea generale, le sanzioni hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei medesimi criteri indicati per l'applicazione della sanzione pecuniaria, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. Esse possono anche essere applicate congiuntamente, se necessario.

È opportuno sottolineare che, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

¹ Si segnala che sussistono ipotesi di limitazioni e/o riduzioni della sanzione pecuniaria se: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso ed è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

- la confisca

È sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato (salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato) ovvero, quando ciò non sia possibile, la confisca di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

- la pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva ed è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'Ente.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA BAT

BAT, allo scopo di assicurare sempre più elevate condizioni di correttezza, trasparenza ed efficienza nella conduzione degli affari e nella gestione dei processi aziendali, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un modello di organizzazione e di gestione in linea con le prescrizioni del Decreto e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria.

La scelta delle linee guida è stata così operata in dipendenza e in considerazione del più recente aggiornamento delle proprie Linee Guida da parte di Confindustria².

Al fine di poter fornire uno strumento utile e adeguato alla normativa in evoluzione, le Linee Guida sono, infatti, in continua fase di aggiornamento.

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida non inficia la validità dello stesso.

Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

Le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello sono individuate dalle Linee Guida nelle seguenti fasi:

1. l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi delle strutture aziendali al fine di evidenziare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possano verificare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
2. la progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli), ossia la valutazione del sistema di controllo esistente e l'eventuale adeguamento, al fine di contrastare efficacemente i rischi precedentemente individuati.
3. la nomina dell'Organismo di Vigilanza, ossia dell'organo al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
4. la previsione di un autonomo sistema disciplinare o di meccanismi sanzionatori per le violazioni delle norme del Codice Etico/SBC e delle procedure previste dal Modello.

Le componenti di un sistema di controllo preventivo dai reati dolosi, che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello, sono così individuate da Confindustria:

² L'aggiornamento vigente al giugno 2021 delle Linee Guida di riferimento per l'aggiornamento del presente Modello è stato ritenuto dal Ministero "complessivamente adeguato e idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 231/2001"

-
- a) adozione di un Codice Etico, il Codice Etico che nella Società si declina negli Standards of Business Conduct (SBC), con riferimento ai reati considerati;
 - b) adozione di un sistema organizzativo formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità;
 - c) adozione di procedure manuali e informatiche;
 - d) adozione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma;
 - e) adozione di un sistema di controllo di gestione;
 - f) adozione di un sistema di comunicazione e formazione del personale.

Le componenti sopra evidenziate devono ispirarsi ai seguenti principi:

- a) ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
- b) nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- c) il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli.

La trattazione di tali principi risulta approfondita nei capitoli successivi.

A tal fine e in coerenza con quanto previsto dal Decreto, sono state svolte le seguenti attività:

- a) individuazione delle principali aree e funzioni a rischio di commissione dei reati di cui al Decreto, attraverso il “*risk assessment*” (analisi dei potenziali rischi associati ai processi aziendali e delle potenziali cause di rischio) svolto dalla Funzione Finance e dalla Funzione Legal, con l'assistenza di consulenti esterni;
- b) implementazione delle procedure esistenti in relazione ai reati da prevenire nelle aree a rischio;
- c) definizione di nuove procedure a presidio delle attività svolte in dette aree, finalizzate a regolamentare le modalità di svolgimento dei compiti e delle mansioni dell'organico, prevedendone il decentramento in relazione ai reati da prevenire e consentendo, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati;
- d) predisposizione di specifiche procedure per la gestione delle risorse finanziarie della Società nell'ottica, sopra delineata, di prevenire la commissione dei reati;
- e) predisposizione di specifici canali informativi che consentano segnalazioni relative a condotte rilevanti ai sensi del Decreto, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante - anche mediante la predisposizione di obblighi informativi verso l'OdV - e l'assenza di ritorsioni o discriminazioni nei confronti del segnalante, prevedendo a tal fine specifica procedura (*Procedura Whistleblowing* e la *Group Speak Up Policy*);
- f) previsione di specifici e puntuali obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- g) definizione di un puntuale sistema sanzionatorio, che contempra provvedimenti disciplinari, nel caso di

violazione o mancato rispetto del Modello o delle procedure e che, nel contempo, rappresenti un valido monito alla tenuta di condotte conformi a quelle nello stesso proceduralizzate, prevedendo altresì specifiche sanzioni nelle ipotesi di violazioni delle misure predisposte a tutela del segnalante nonché nei confronti di chi effettua segnalazioni infondate con dolo o colpa grave (v. sistema disciplinare e sanzionatorio - Allegato 3 alla Parte Speciale).

Su impulso dell'OdV, è stata garantita la costante implementazione del Modello nel tempo, al fine di tener conto sia delle modifiche normative nel frattempo intervenute in relazione al Decreto, sia delle variazioni organizzative che hanno interessato la Società, quali, in particolare, il suo ingresso nel gruppo BAT, la dismissione di tutti gli stabilimenti produttivi in Italia e la fusione delle due società del Gruppo BAT in precedenza esistenti in Italia. La Società ha, pertanto, provveduto all'aggiornamento e all'implementazione delle procedure vigenti allo scopo di renderle adeguate alla funzione di regolamentare i processi gestionali ed operativi, individuando i responsabili di detti processi ed introducendo l'obbligo di segnalazione di ogni anomalia, in linea con la *Procedura Whistleblowing* e la *Group Speak Up Policy*.

3.1 Finalità del Modello

Il Modello si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, che nella sostanza:

- a) individua le aree/i processi di possibile rischio, vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene esistente la possibilità che siano commessi reati;
- b) definisce un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
 - i. gli SBC, che fissano le linee di orientamento generali e le norme di comportamento da osservare;
 - ii. procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità operative nei settori "sensibili";
 - iii. un sistema di deleghe, di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali, che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - iv. un sistema disciplinare che costituisca una risposta tangibile alle eventuali violazioni del Modello;
- c) determina una struttura organizzativa coerente volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni ed assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
- d) individua i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- e) attribuisce all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di

proponne ed attuarne l'aggiornamento.

Pertanto, il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema di *corporate governance*;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione, controllo ed eventuale sanzione, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati (c.d. presupposti) connessi all'attività aziendale, con particolare riguardo alla diminuzione di eventuali comportamenti illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di BAT, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda in quanto la responsabilità "amministrativa" dell'ente è ulteriore e diversa da quella della persona fisica autrice del reato, nonché nell'applicazione di misure disciplinari o di risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che BAT non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui BAT intende attenersi ed espongono la Società a gravissime ripercussioni sia sul piano economico, organizzativo e legale che sul piano reputazionale.

3.2 Sistema di controllo

Il Modello organizzativo costituisce parte del più generale sistema di controllo interno del rischio d'impresa vigente all'interno di BAT, il quale risulta articolato come segue:

a) Struttura Organizzativa

L'organizzazione aziendale, impostata sui criteri di responsabilità gerarchica, di separazione delle funzioni operative e di controllo e di separazione dei poteri, è illustrata nel "Funzionigramma" aziendale, che evidenzia i livelli direzionali, le strutture a riporto (direzioni, unità organizzative, unità di *staff*); le eventuali loro articolazioni in settori di responsabilità o di presidio; le relazioni di autorità e di dipendenza; le sedi di appartenenza del personale dipendente. In particolare, è presente, a livello del Gruppo BAT, una specifica Funzione *Audit*, coordinata - ove intervenga una verifica - da un *Compliance Manager* a livello nazionale, il quale ha il compito di verificare il pieno rispetto delle procedure aziendali.

Ad integrazione/modifica della propria struttura organizzativa, la Società emette appositi ordini di servizio (c.d. "*announcements*") che comunica via *e-mail* a tutti i dipendenti e che vengono recepiti nell'organigramma aziendale.

b) Sistema di controllo finalizzato alla prevenzione degli infortuni sul lavoro

L'art. 9 della legge 123/2007 ha introdotto nel testo del Decreto l'art. 25-*septies*, che estende l'applicazione di quest'ultimo ai reati di lesioni colpose gravi e gravissime e omicidio colposo derivanti dalla violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Mediante tale estensione, la Società viene chiamata a rispondere

di eventuali illeciti quale soggetto giuridico autonomo, in aggiunta all'autore materiale dell'illecito stesso, con una consistente espansione delle aree di rischio vista la formulazione assolutamente generica della norma che si riferisce - va ribadito - alla "violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

Secondo la giurisprudenza prevalente, rispetto a tali ipotesi, il vantaggio o l'interesse della Società - di cui all'art. 5 del Decreto - vanno individuati nel risparmio di spesa derivante dall'impiego di risorse inferiori a quelle dovute - in termini economici, di tempo, ecc. - per garantire la sicurezza dei lavoratori. Per evitare l'insorgere di responsabilità, la Società è tenuta, quindi, a dimostrare di aver destinato, prima del verificarsi del reato, adeguate risorse, investimenti e impegno sul fronte della salute e sicurezza del luogo di lavoro, adottando, anche in questo ambito, uno strumento organizzativo-gestionale concretamente efficace.

Appare opportuno in questa sede - rinviando per maggiori dettagli alla Parte Speciale - ricordare che le principali disposizioni in tema di norme antinfortunistiche e di tutela di salute dei lavoratori sono ad oggi costituite dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante "*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", nonché dalla previsione generale contenuta nell'art. 2087 c.c. in tema di "tutela delle condizioni di lavoro".

L'articolo 30 di tale Decreto detta specifiche disposizioni inerenti il modello di organizzazione e di gestione, stabilendo che quest'ultimo "deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'articolo in parola specifica che il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività descritte e deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve, altresì, prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del

modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. Si prevede, infine, che, in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al *British Standard OHSAS 18001:2007* si presumono conformi ai requisiti di cui al Decreto 81/2008 per le parti corrispondenti.

In relazione a quanto precede, la Società, oltre alla previsione di apposite disposizioni all'interno degli SBC - che costituiscono parte integrante del Modello -, ha proceduto alla verifica e revisione del sistema di controlli relativi alla sicurezza ed igiene sul lavoro al fine di assicurarne la perdurante rispondenza ai nuovi requisiti legislativi.

Con specifico riguardo alla mappatura delle aree a rischio, si precisa che i reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro possono astrattamente verificarsi in tutti gli ambiti aziendali.

La Società provvede, inoltre, ad adottare una specifica procedura che instauri e disciplini flussi specifici di comunicazione fra il Responsabile per la sicurezza, l'OdV e gli organi societari, in modo da creare una sede stabile di confronto e collaborazione sulle tematiche inerenti la prevenzione e da monitorare costantemente il livello di compliance aziendale in materia. A tal fine, la Società si è dotata di *EH&S Book*, nell'ambito del quale si rinvengono la Policy generale e tutte le Procedure relative a tale ambito.

La Società provvede ad istituire una linea di *reporting* periodico assegnata al responsabile per la sicurezza nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dell'OdV. A ciò si aggiunga che, in caso di necessità, lo stesso dipendente sarà tenuto ad informare immediatamente il suo "*line manager*" e la sede. Tali comunicazioni verranno trasmesse, in copia, anche al membro interno dell'OdV, il quale riferirà all'OdV medesimo.

In dettaglio, il responsabile per la sicurezza dovrà trasmettere con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione e all'OdV una relazione contenente:

- i. la rendicontazione delle spese effettuate in tale area;
 - ii. la sintesi delle attività svolte e delle misure adottate in materia alla luce dei requisiti imposti dalla normativa vigente, evidenziando altresì le eventuali aree di miglioramento;
 - iii. l'evidenza dei controlli effettuati sul rispetto della normativa a tutela della sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.
- c) Sistema di controllo finalizzato alla prevenzione dei reati ambientali

In materia ambientale, la Società si è dotata di strutture organizzative conformi a quelle previste dalla normativa vigente, con l'obiettivo di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, minimizzare i rischi ambientali. La struttura organizzativa prevede che i compiti e le responsabilità in materia ambientale siano conferiti a soggetti dotati di specifiche competenze in materia, che operano con il supporto della struttura HSE (Health Safety Environment) interna all'azienda, dedicata all'assistenza tecnica ed al continuo monitoraggio del Sistema di Gestione Ambientale della Società.

Da un punto di vista ambientale, ogni sede della Società è in possesso delle eventuali autorizzazioni

normativamente previste per lo svolgimento delle attività.

I compiti e le responsabilità in materia di ambiente sono formalizzati in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Società.

d) Sistema di attribuzione dei poteri di firma e delle deleghe a valenza interna ed esterna

La Società, anche al fine di rendere maggiormente efficiente l'implementazione delle misure previste dal Decreto, ha provveduto ad una revisione integrale del sistema delle deleghe interne (c.d. “*delegated authorities*”) nonché del sistema di procure.

Oltre ai casi sopra elencati, la firma singola è consentita soltanto per l'esercizio di specifici poteri di rappresentanza (ove non importi spese od impegni di spesa per la Società).

Al di sopra degli importi indicati nel *delegated authorities*, anche gli atti dell'Amministratore Delegato, che importino una spesa o un impegno di spesa, sono soggetti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

I suddetti poteri sono conferiti a mezzo di procure notarili e/o delibere del Consiglio di Amministrazione che sono debitamente iscritte al Registro delle Imprese di Roma e comunicate ai diretti interessati.

Al fine di assicurare il rispetto del predetto sistema di deleghe e procure, la Società, *inter alia*, ha provveduto ad adottare (i) sistemi informatici che consentono l'approvazione di spese soltanto nei limiti dei poteri attribuiti al procuratore, e (ii) una specifica procedura in materia di contratti che prevede la redazione e approvazione degli stessi da parte della Funzione *Legal*, la quale cura anche la raccolta delle firme al fine di garantire il rispetto dei predetti poteri.

d) Procedure e Policies

Nell'ambito della gestione aziendale, la Società ha inteso regolamentare i processi con apposite normative interne (nel seguito indicate come procedure che, in un'accezione ampia, includono, a titolo esemplificativo, istruzioni, modelli documentali, protocolli, ecc.), recependo anche i principi di contabilità nazionale e di sicurezza informatica.

Si tratta delle procedure che sono volte a monitorare, da un lato, ed a programmare, dall'altro, lo svolgimento delle attività a rischio. In tal senso, dette procedure sono finalizzate ad escludere che singoli soggetti dispongano di eccessivi spazi di libertà e autonomia decisionale, prescrivendo che all'assunzione delle decisioni partecipino soggetti diversi con la possibilità di effettuare controlli incrociati interfunzionali sull'operato dei soggetti coinvolti nella realizzazione e nel compimento delle attività a rischio.

Tali procedure interne si uniformano, ove possibile, ai seguenti principi generali:

- i. separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- ii. chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte

- nell'ambito della struttura organizzativa;
- iii. esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
 - iv. proceduralizzazione delle attività aziendali "a rischio reato", al fine di:
 - I. definire e regolamentare modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
 - II. garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione). In particolare, i documenti aziendali creati nello svolgimento delle attività sensibili devono essere adeguatamente formalizzati e riportare la firma riconoscibile del manager che ne è responsabile; gli stessi devono, inoltre, essere archiviati secondo i principi e le linee guida della procedura di "Records Management (Progetto Minerva)" pubblicata sulla intranet aziendale (Teams);
 - III. garantire, ove necessario, l'"oggettivazione" dei processi decisionali e limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, richiesta di curriculum, ecc.);
 - v. esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
 - vi. esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali, il tutto, tuttavia, tenendo conto delle limitate dimensioni della Società.

Le procedure interne descrivono, pertanto, le assegnazioni di responsabilità e le modalità di effettuazione delle singole attività operative e di controllo, ostacolando in tal modo la possibilità di comportamenti illeciti.

L'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne o a loro delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente o ad altri organi di controllo interno, alla società di revisione eventualmente nominata e all'OdV.

L'elenco delle procedure (Allegato 1 alla Parte Speciale) è soggetto a verifica periodica da parte dell'OdV, che ne cura, ove necessario, l'aggiornamento. L'elenco delle *policies* (Allegato 1-bis alla Parte Speciale) è anch'esso soggetto a verifica periodica da parte dell'OdV che ne cura, ove necessario, l'aggiornamento.

Al fine di garantire una concreta cognizione delle procedure in essere, l'inserimento di nuove procedure e la

modifica delle procedure esistenti vengono comunicati a tutti i dipendenti mediante e-mail informativa circa il fatto che le procedure sono pubblicate sulla rete intranet aziendale (Teams) nell'apposita sezione *Procedure&Policies*.

Ciascuna procedura, formalmente adottata dalla Società, vincola tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella gestione del processo disciplinato dalla stessa.

Il rispetto delle procedure è soggetto a verifiche periodiche, programmate e non, da parte dell'OdV e l'inosservanza delle stesse comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari graduate in funzione della gravità dell'infrazione.

e) Auditing

La Società pianifica e programma periodicamente i controlli sulle aree critiche e soggette al rischio di illecito.

Lo svolgimento delle verifiche si avvale di *auditors* del gruppo, dotati delle necessarie caratteristiche di competenza, professionalità, indipendenza ed autonomia.

I rapporti risultanti delle ispezioni effettuate, con evidenza esplicita e dettagliata delle eventuali anomalie riscontrate, sono documentati e tempestivamente comunicati alla struttura gerarchica dell'area ispezionata, che ha il compito di individuare, formalizzare ed avviare le azioni correttive o migliorative più opportune.

Detti rapporti sono presentati all'OdV per le opportune valutazione ed azioni.

f) Standards of Business Conduct (SBC) del gruppo BRITISH AMERICAN TOBACCO

Gli SBC costituiscono l'insieme dei valori e dei principi di comportamento di cui si è dotata l'azienda, principi che tanto gli esponenti aziendali (amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti), quanto i collaboratori esterni (consulenti, intermediari, agenti, rappresentanti, ecc.) della Società, sono tenuti a rispettare. Gli SBC, parte integrante del presente Modello (Allegato 1 alla Parte Generale), sono portati a conoscenza anche di tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazioni d'affari (clienti, fornitori, ecc.), affinché anch'essi, nei rapporti intrattenuti con la Società, si uniformino e tengano una condotta in linea con i principi in esso enunciati.

Gli SBC sono pubblicati sulla piattaforma aziendale Teams nell'apposita sezione *Policies&Procedures*, nonché risultano disponibili sulla piattaforma SharePoint del Gruppo e sul sito *web* aziendale.

La Società si impegna ad un'effettiva diffusione, al suo interno e nei confronti dei soggetti che con essa collaborano, delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che l'attività d'impresa si svolga nel rispetto dei principi etici.

Gli SBC vengono sottoposti periodicamente ad aggiornamento sia con riferimento alle novità legislative sia per effetto delle vicende modificative dell'operatività della Società e/o della sua organizzazione interna.

L'osservanza degli SBC e la rispondenza dei medesimi alla finalità di prevenzione della commissione dei reati contemplati dal Decreto è costantemente monitorata dall'OdV.

L'azienda, su base annuale, richiede ai propri dipendenti di dichiarare eventuali nuovi conflitti di interesse e la propria conformità agli SBC.

g) I controlli connessi agli obblighi di cui al Sarbanes-Oxley Act

Con specifico riferimento alla normativa Statunitense, contenuta nel Sarbanes-Oxley Act (di seguito anche SOX), la Società è sottoposta agli stringenti controlli imposti da tale normativa in quanto, pur risultando la Società non quotata presso alcun mercato borsistico e allo stesso modo non lo è la società controllante, al vertice della catena di controllo del Gruppo di cui la Società fa parte, esiste tuttavia una società quotata nel Regno Unito.

In particolare la SOX si pone come obiettivo la protezione contro possibili frodi attraverso:

- a) il rafforzamento dei principi di *corporate responsibility*;
- b) l'introduzione di nuovi obblighi di informativa societaria in capo alle società;
- c) il miglioramento della qualità e trasparenza del *financial reporting* e dell'attività di auditing;
- d) l'aggravio delle sanzioni applicabili a fronte di accertate violazioni della legge e comportamenti fraudolenti da parte del *management* della società.

Tali principi risultano applicabili anche sotto il profilo del modello ex D.lgs. 231/01, così come la stessa metodologia utilizzata per la realizzazione del modello che si integra e ne fa parte costituente. Infatti il modello SOX prevede:

- a) la mappatura dei processi aziendali con l'introduzione di nuove procedure e check list di controllo;
- b) l'adozione di un sistema di controllo interno, integrato con quello della società quotata sui mercati statunitensi;
- c) la valutazione dei rischi associati ai processi aziendali;
- d) l'adozione e l'accettazione di un Codice Etico e di un codice di condotta di gruppo che richiami i seguenti principi:
 - rispetto della legislazione nazionale;
 - promozioni meritocratiche;
 - trasparenza, segregazione e separazione nella gestione contabile;
 - divieto di una politica di omaggistica;
 - controllo delle referenze dei clienti;
 - divieto di diffondere notizie relative ai dati finanziari del gruppo;
 - rispetto della persona.
- e) la produzione e la sottoscrizione di numerose dichiarazioni attestanti la fedeltà dei dati contabili, nonché la correttezza dell'operato, da parte degli amministratori e dei responsabili amministrativi delle società italiane;
- f) la sottoposizione ad audit ciclici, effettuati da parte del gruppo, sulla corretta applicazione delle procedure implementate in conformità alle esigenze della Sarbanes-Oxley.

3.3 Risk assessment

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono - ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del Decreto - atti di competenza e di emanazione dell'organo dirigente. È, pertanto, rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di approvare e recepire, mediante apposita delibera, il presente Modello.

Con riferimento alle “esigenze” individuate dal legislatore nel Decreto e ulteriormente dettagliate da Confindustria nelle Linee Guida approvate dal Ministero della Giustizia in data 2 aprile 2008, successivamente aggiornate in data 21 luglio 2014 e da ultimo in data 8 giugno 2021, le attività che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di porre in essere per la predisposizione ed adozione del Modello sono qui di seguito elencate:

- a) identificazione dell’ambito di operatività aziendale da includere nel Modello e mappatura dettagliata delle aree e dei processi “sensibili, ovverosia di quelle attività il cui svolgimento può essere considerato a rischio, ovvero costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto e, pertanto, da sottoporre ad analisi e monitoraggio. Per “rischio” deve intendersi qualsiasi variabile o fattore che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, da solo o in correlazione con altre variabili, possa incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi;
- b) analisi delle possibili modalità attraverso le quali si potrebbe verificare la commissione di uno o più tra i reati richiamati dal Decreto;
- c) studio e valutazione dell’efficacia delle procedure aziendali in essere con riferimento alle attività “a rischio reato” e definizione, in aggiunta ai presidi già esistenti, delle eventuali implementazioni finalizzate a garantire l’adeguamento alle prescrizioni del Decreto. In tale ambito, particolare attenzione è stata posta alla:
 - i. definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
 - ii. definizione dei processi della Società nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati;
 - iii. definizione delle modalità di formazione del personale;
 - iv. definizione dell’informativa da fornire agli altri soggetti terzi con cui la Società entri in contatto;
 - v. definizione e applicazione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e dotate di idonea deterrenza;
 - vi. identificazione dell’OdV ed attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
 - vii. definizione dei flussi informativi nei confronti dell’OdV;
 - viii. previsione di appositi canali per consentire a soggetti apicali e sottoposti di segnalare eventuali illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, come modificato dal D.Lgs. 24/2023.

Il dettaglio delle attività di valutazione del rischio è esposto nei successivi paragrafi.

Il compito di vigilare sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento del Modello, in relazione a nuove ipotesi di reato o ad esigenze di adeguamento che dovessero rivelarsi necessarie, è affidato dal Consiglio di Amministrazione all’OdV, in applicazione di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b), del Decreto.

È cura del Consiglio di Amministrazione procedere all'attuazione del Modello. Per l'individuazione di tali azioni, lo stesso si avvale del supporto dell'OdV.

3.4 Valutazione del rischio

La Società, previo esame di ogni singolo reato contemplato dal Decreto, ha valutato la sussistenza del rischio di commissione dei reati presupposto, stimando le probabilità di accadimento di ciascuno di essi e le conseguenze che possono derivare sulla gestione aziendale, tenendo conto, altresì, delle indicazioni desumibili dalle Linee Guida predisposte da Confindustria.

Il processo di analisi ha prodotto la “Mappatura delle aree aziendali a rischio reato”. Il documento è disponibile, altresì, all'interno della piattaforma aziendale Teams ed è periodicamente aggiornato in funzione dell'introduzione di nuove fattispecie di reato, delle variazioni alla struttura organizzativa, dei processi e delle attività caratteristiche. In particolare, l'OdV, nel corso delle ordinarie attività di controllo, effettua verifiche specifiche con i responsabili delle funzioni di volta in volta interessate, in modo da coinvolgerli nell'attività di *risk assessment*.

La Società ha individuato e definito, all'interno del suddetto documento, l'esposizione delle attività aziendali potenzialmente a rischio in relazione alle seguenti fattispecie di reato ritenute, dunque, rilevanti:

- a) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (**Articolo 24 del D.lgs. 231/01**) modificato dalla Legge 21 maggio 2019, n. 43, dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137;
- b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (**Articolo 24-bis del D.lgs. 231/01**) modificato dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 e n.8, dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133, dalla Legge 12 dicembre 2021, n. 238, dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90.
- c) Delitti di criminalità organizzata (**Articolo 24-ter del D.lgs. 231/01**) modificato dalla Legge 17 aprile 2014, n. 62, dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 236, dalla Legge 21 maggio 2019, n. 43, Legge 19 luglio 2019, n. 69, dalla Legge del 2 marzo 2023, n.19, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159; (trattasi non dell'evento in sé della commissione di un reato specifico, ma dell'elemento soggettivo alla base della condotta che prevede una associazione, con almeno altre due persone, nella commissione del reato);
- d) Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (**Articolo 25 del D.lgs. 231/01**) modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112, dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114;
- e) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (**Articolo 25-bis del D.lgs. 231/01**) modificato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, dal Decreto Legislativo del 21 giugno 2016, n. 125;
- f) Delitti contro l'industria e il commercio (**Articolo 25-bis1 del D.lgs. 231/01**), modificato dalla Legge 27 dicembre 2023, n. 206;

- g) Reati societari e Corruzione tra privati (**Articolo 25-ter del D.lgs. 231/01**), modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, dalla Legge 9 marzo 2019, n. 3, dal Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19;
- h) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (**Articolo 25-quater del D.lgs. 231/01**), modificato dalla Legge 28 luglio 2016, n. 153;
- i) Delitti contro la personalità individuale (**Articolo 25-quinquies del D.lgs. 231/01**), modificato dalla Legge 6 febbraio 2006, n. 38, dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199, dalla Legge 19 luglio 2019, n. 69, dalla Legge n. 23 dicembre 2021, n. 238, limitatamente al reato di cui all'art. 603-bis del codice penale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);
- j) Abusi di mercato (**Articolo 25-sexies del D.lgs. 231/01**), modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 107 e dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238;
- k) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (**Articolo 25-septies del D.lgs. 231/01**);
- l) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (**Articolo 25-octies del D.lgs. 231/01**), modificato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186, dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195;
- m) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (**Articolo 25-octies.1 del D.lgs. 231/01**), modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2023 e dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56;
- n) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (**Articolo 25-novies del D.lgs. 231/01**) modificato dalla Legge 14 luglio 2023, n. 93, dalla Legge 7 ottobre 2024, n.143, dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166;
- o) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (**Articolo 25-decies del D.lgs. 231/01**);
- p) Reati ambientali (**Articolo 25-undecies D del D.lgs. 231/01**), modificato Legge 22 maggio 2015, n. 68, dal Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137, dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147, conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 8 agosto 2025, n.116;
- q) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (**Articolo 25-duodecies del D.lgs. 231/01**), modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, dal Decreto Legislativo 18 ottobre 2023, n. 152, dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 187;
- r) Razzismo e Xenofobia (**Articolo 25 terdecies del D.lgs. 231/01**), modificato dal Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21;
- s) Reati Tributari (**Articolo 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01**), modificato dal Decreto Legislativo 4 luglio 2020, n. 75, dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2022, n. 156, dal Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87;
- t) Contrabbando (**Articolo 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/01**), modificato dal Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141;
- u) Reati transazionali di cui alla Legge n. 146 del 16 marzo 2006.

Mentre all'esito delle analisi dei processi sensibili nell'ambito di ciascuna delle fattispecie, non sono risultate applicabili le seguenti fattispecie:

- a) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (**Articolo 25-quater1 del D.lgs. 231/01**);
- b) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (**Articolo 25-quaterdecies del D.lgs. 231/01**);
- c) Delitti contro il patrimonio culturale (**Articolo 25-septiesdecies del D.lgs. 231/01**), modificato dalla Legge 22 gennaio 2024, n. 6;
- d) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (**Articolo 25-duodecies del D.lgs. 231/01**);
- e) Delitti contro gli animali (**Articolo 25-undecies del D.lgs. 231/01**);

Il dettaglio dei processi sensibili nell'ambito di ciascuna delle fattispecie suindicate e della loro regolamentazione è trattato in sezioni specifiche e dedicate del presente Modello, denominate "Parti Speciali".

I rischi concernenti i Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. 231/01) e il Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies D.lgs. 231/01), pur risultando solo astrattamente ipotizzabili, trovano la loro regolamentazione oltre che nei principi contenuti nel codice Etico/ SBC adottato dalla Società, anche in specifiche parti speciali.

A seguito dell'analisi preliminare i rischi concernenti i Delitti contro la personalità individuale (quinquies d.lgs. 231/01, limitatamente al reato di cui all'art. 603-bis del codice penale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) sono state previste talune condizioni generali di acquisto di servizi o in caso di subappalto.

Il Razzismo e la Xenofobia (Art. 25-terdecies del d.lgs. 231/01), sono state considerate astrattamente ipotizzabili, per le quali tuttavia è stato espresso un giudizio di rischio residuale dal punto di vista della concreta realizzazione delle stesse all'interno della Società.

In ragione di ciò, rispetto a dette fattispecie di reato, non è stata effettuata la successiva analisi di dettaglio volta a determinare l'area della Società nel cui ambito i rischi-reato potrebbero configurarsi ed i relativi livelli di controllo, ma sono stati inseriti specifici principi di comportamento nel codice Etico/ SBC adottato dalla Società.

Circa il reato relativo all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.lgs. 231/01) oltre all'inserimento di specifici principi di comportamento nel codice Etico/SBC adottato dalla Società e talune condizioni generali di acquisto di servizi o in caso di subappalto, è stata altresì prevista una specifica parte speciale.

Circa i Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 25-octies.1 D.lgs. 231/01 comma 1), questi non risultano ipotizzabili in considerazione del fatto che la Società non utilizza strumenti finanziari, pagamenti, incassi o investimenti in criptovalute, né si occupa della produzione e sviluppo di

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti né, da ultimo vi sono incassi tramite strumenti di pagamento diversi dal contante, quali monete elettroniche e carte di credito (metodi c.d. tradizionali), oppure tramite valute virtuali e telefoni cellulari (*wallet*) oppure ancora tramite piattaforme informatiche. Circa il comma 2 relativamente al trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.), valgono gli specifici principi di comportamento e i presidi posti in essere per regolamentare la Gestione degli acquisti di beni e servizi, il Riciclaggio, la Gestione delle risorse finanziarie e i Reati tributari.

Circa i reati in materia di Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Articolo 25-quater1 d.lgs. 231/01), quelli concernenti “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)”, i Reati di cui all’art. 25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale”, all’art. 25- duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici” e i Delitti contro gli animali (Articolo 25-undevicies del D.lgs. 231/01), non risultano ipotizzabili in considerazione dell’attività svolta dalla Società.

Si ribadisce che ciascuna tipologia di reato ricompresa nel D.Lgs. 231/01 è presa in considerazione nel codice Etico/ SBC adottato dalla Società, il quale stabilisce i valori e le norme di comportamento cui ciascun soggetto che opera per conto della stessa deve attenersi. Pertanto, tali valori e norme di comportamento sono altresì finalizzati ad evitare e stigmatizzare il verificarsi di condotte astrattamente integranti le fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

3.5 Principi specifici di controllo interno

La mappatura delle attività a rischio ha consentito di individuare, sulla base di criteri oggettivi di “rischio- reato”, le attività/i processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie dei reati previsti dal Decreto.

Di seguito vengono enunciati, per le attività/i processi strumentali, i principi di controllo minimali a cui si deve ispirare l’operatività degli stessi.

Gestione degli acquisti di beni e servizi

- rispetto dei criteri di concorrenza, lealtà, competenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità nell’attività selettiva dei fornitori/professionisti e nella gestione dei rapporti con gli stessi;
- rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma, in relazione all’attività in esame;
- rispetto della segregazione dei compiti e delle procedure che identificano i soggetti autorizzati all’utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti (ad esempio carte di credito, *Home Banking*, carte di debito, piattaforme di pagamento elettroniche);
- rispetto del principio di equità nell’erogazione di tutti i compensi e/o somme corrisposte per forniture/incarichi professionali, sulla base di valutazioni obiettive e imparziali, nonché adeguata tracciabilità della documentazione relativa alle offerte;
- rispetto del criterio di imparzialità nella selezione dei fornitori/professionisti e nella determinazione delle condizioni d’acquisto di beni e servizi, affinché avvengano sulla base di valutazioni obiettive, fondate sulla qualità, sul prezzo e sulle garanzie di correttezza fornite;
- tutela del personale preposto all’acquisto di beni e servizi, il quale non deve subire alcuna forma di pressione da parte dei fornitori/professionisti per la donazione di materiali, prodotti e/o somme di denaro

- in favore di associazioni di carità/solidarietà o simili;
- verifica della solidità patrimoniale e finanziaria della controparte;
- verifica circa l'effettività dell'acquisto effettuato, sia oggettivamente che soggettivamente, al fine di evitare trasferimenti fraudolenti di denaro e/o utilità;
- divieto di attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità della Società;
- divieto di utilizzo indebito, non essendone titolari, di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- obbligo di attenersi al corretto utilizzo degli strumenti di pagamento messi a disposizione dalla Società;
- nella gestione delle attività in parola, laddove l'acquisto riguardi un bene compreso nel concetto di patrimonio culturale, ovvero paesaggistico, anche in caso di acquisto di servizi che su beni di tale tipologia dovessero insistere, verifica circa il rispetto della normativa in materia di tutela del patrimonio culturale.

Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali

- previsione dell'esistenza di attori diversi operanti nelle differenti fasi del processo di gestione delle consulenze (ad es. in linea di principio non vi deve essere coincidenza di identità tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione);
- previsione di un'adeguata attività selettiva fra i diversi operatori di settore, orientata ai criteri di professionalità, competenza, onorabilità, affidabilità e convenienza economica, con tracciabilità dell'*iter* decisionale anche mediante la conservazione e l'archiviazione della relativa documentazione;
- verifica circa l'effettività della consulenza ricevuta e dell'incarico professionale conferito, sia oggettivamente che soggettivamente, al fine di evitare trasferimenti fraudolenti di denaro e/o utilità;
- divieto di attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro o altre utilità della Società;
- obbligo di attenersi al corretto utilizzo degli strumenti di pagamento messi a disposizione dalla Società, anche con riferimento alla remunerazione del consulente e del professionista prescelto;
- utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;
- previsione di adeguati livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendali) per la stipulazione dei contratti;
- nell'impiego di consulenti esterni, nell'ambito della gestione dei rapporti con la P.A., previsione di meccanismi di verifica preventiva dell'assenza di contemporanea collaborazione sulla medesima materia con le stesse amministrazioni pubbliche;
- nei contratti di fornitura, patti fra soci o partners commerciali, inserimento esplicito dell'accettazione delle regole e dei comportamenti previsti nel presente Modello, ovvero dell'indicazione da parte del contraente della adozione di un proprio Modello ex Decreto.

Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane

- scelta motivata e tracciabile dei dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori, anche mediante la conservazione e l'archiviazione di tutta la documentazione ad essa relativa, a cura e su indicazione dei Responsabili delle Funzioni della Società, nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, formulate dalla medesima, sulla base di requisiti di professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni, uguaglianza di trattamento, indipendenza e competenza;
- assunzione del personale a seconda del fabbisogno aziendale;
- definizione di condizioni economiche coerenti con la posizione ricoperta e con le responsabilità

- assegnate;
- rifiuto di ogni forma di discriminazione;
- qualora si debba procedere all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino extracomunitario già soggiornante in Italia, si procede come segue:
 - verifica preliminare che il lavoratore sia munito di permesso di soggiorno europeo di lungo periodo e del permesso di soggiorno che abiliti al lavoro;
 - verifica puntuale del rinnovo del permesso di soggiorno secondo i termini di scadenza indicati dalla legge, con evidenza in apposito scadenzario formalizzato. In attesa della decisione sul rinnovo del permesso di soggiorno, viene acquisita copia della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso;
 - comunicazione agli enti pubblici competenti (es. Sportello Unico per l'Immigrazione e Centro per l'impiego) della eventuale cessazione del rapporto di lavoro o di altre variazioni (i.e. instaurazione di nuovi rapporti di lavoro, trasferimento di sede);
 - archiviazione di tutta la documentazione concernente l'assunzione di cittadini extracomunitari residenti all'estero o soggiornanti in Italia;
- predisposizione di un *budget* annuale per gli inserimenti di nuovo personale;
- autorizzazione formale da parte di un soggetto facoltizzato per eventuali richieste *extra budget*;
- previsione di eventuali sistemi premianti ai dipendenti e collaboratori in conformità ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, l'attività svolta e le responsabilità affidate.

Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con le autorità pubbliche e gli organi di regolazione, vigilanza e controllo, anche in occasione di verifiche ispettive, del processo aziendale di richiesta, ottenimento e gestione di finanziamenti e contributi nonché di rilascio di licenze, permessi e concessioni

- rispetto delle normative vigenti, nazionali o comunitarie e dei principi fondamentali di correttezza, lealtà e trasparenza, nonché delle procedure aziendali e delle prassi operative;
- divieto assoluto di utilizzare violenza o minaccia o di riconoscere doni, promesse, o di colludere ovvero di utilizzare altri mezzi fraudolenti, al fine di turbare il procedimento di scelta del contraente o la selezione nell'ambito di gare pubbliche anche indette per la concessione di erogazioni pubbliche;
- massima diligenza e professionalità negli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e nella predisposizione della relativa documentazione, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- verifica di tutta la documentazione da parte di un delegato del Direttore della Funzione interessata o da altro soggetto delegato o, se necessario, da parte di un Procuratore della società;
- dotazione di un calendario/scadenzario da parte delle Funzioni interessate per quanto riguarda gli adempimenti ricorrenti;
- archiviazione e conservazione di tutta la documentazione, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione anche eventualmente in via telematica, da parte di ciascuna Funzione aziendale, al fine di garantire la tracciabilità delle attività svolte;
- completa ed immediata collaborazione alle autorità o organi di vigilanza e controllo, fornendo in modo puntuale ed esaustivo la documentazione e le informazioni richieste;
- responsabilità della Direzione Affari Legali nella gestione dei rapporti con i Pubblici Funzionari in caso di visite ispettive ovvero del Dipartimento *Tax* in caso di ispezione in materia di accertamento fiscale ovvero del Dipartimento Risorse Umane nel caso di visite ispettive dell'Ispettorato del lavoro, dell'Inail o dell'INPS. Qualora i Pubblici Funzionari redigano un verbale in occasione degli accertamenti condotti presso la Società, copia di esso dovrà essere custodita dalla Direzione Affari Legali ovvero dal

Dipartimento *Tax* o dal Dipartimento Risorse Umane a seconda delle rispettive competenze.

Gestione degli adempimenti dichiarativi da trasmettere all'Amministrazione Finanziaria previsti dalla normativa fiscale-tributaria in vigore nonché di tutte le attività relative al pagamento di oneri fiscali, tasse e imposte dovuti dalla Società per l'esercizio dell'attività d'impresa

- rispetto delle normative vigenti, nazionali o comunitarie e dei principi fondamentali di correttezza, lealtà e trasparenza, nonché delle procedure aziendali e delle prassi operative;
- massima diligenza e professionalità negli adempimenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e, in particolare, nella predisposizione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- monitoraggio dell'evoluzione del piano normativo di riferimento, eventualmente anche con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove leggi in materia fiscale;
- monitoraggio costante attraverso uno scadenario degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;
- previsione dell'esistenza di attori diversi operanti nelle differenti fasi del processo di gestione degli adempimenti fiscali nonché di plurimi e adeguati livelli autorizzativi e di controllo finale delle informazioni trasmesse;
- chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
- controlli tecnico-operativi sul corretto e regolare andamento delle attività, svolti dalle persone o dalle strutture che hanno la responsabilità dell'attività;
- controlli da parte del Responsabile della Funzione *Finance* ovvero dal soggetto dallo stesso incaricato per verificare la correttezza del calcolo delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto;
- verifiche indipendenti sulle operazioni svolte da parte di persone esterne all'organizzazione quali ad esempio sindaci e revisori esterni;
- archiviazione e conservazione delle dichiarazioni trasmesse all'Amministrazione Finanziaria e di tutta la documentazione a supporto delle stesse da parte della Funzioni aziendali interessate, al fine di garantire la tracciabilità e la ricostruzione, in ogni tempo, delle attività e delle operazioni poste in essere;
- completa ed immediata collaborazione alle autorità o organi di vigilanza e controllo, fornendo in modo puntuale ed esaustivo la documentazione e le informazioni richieste.

Gestione del processo di importazione, stoccaggio e distribuzione dei prodotti lavorati del tabacco provenienti da Paesi esteri (comunitari ed extracomunitari)

- rispetto delle normative vigenti, nazionali o comunitarie, dei principi contabili e fiscali in vigore nonché delle procedure aziendali e delle prassi operative;
- divieto di importare i prodotti della Società di modo da trasferirne fittiziamente o fraudolentemente la titolarità, anche eludendo le disposizioni di legge in materia di contrabbando, ovvero al fine di agevolare la commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di beni denaro o utilità di provenienza illecita;
- rispetto dei principi fondamentali di correttezza, lealtà e trasparenza nello svolgimento di tutte le operazioni relative al processo in questione;
- previsione dell'esistenza di attori diversi operanti nelle differenti fasi del processo di importazione e distribuzione dei prodotti lavorati del tabacco esteri;
- gestione dei rapporti con le Pubbliche Autorità, in particolare di quelle preposte al controllo dei

quantitativi prodotti (AAMS e Guardia di Finanza), solo da esponenti aziendali a tal fine espressamente autorizzati dalla Società e coerentemente con le relative responsabilità organizzative e gestionali;

- previsione di meccanismi di verifica preventiva da parte dei Responsabili delle Funzioni interessate, ovvero da un loro delegato, in ordine alla regolarità dei dati e delle informazioni da trasmettere alle Pubbliche Autorità;
- archiviazione e conservazione di tutta la documentazione, *ivi* inclusa quella trasmessa alle Pubbliche Autorità, anche eventualmente in via telematica, da parte di ciascuna Funzione aziendale, al fine di garantire la tracciabilità delle attività svolte;
- completa ed immediata collaborazione alle autorità o organi di vigilanza e controllo, in particolare di quelle preposte al controllo dei quantitativi prodotti (AAMS e Guardia di Finanza), fornendo in modo puntuale ed esaustivo la documentazione e le informazioni richieste;
- tenuta dei registri contabili relativamente al deposito del prodotto importato in conformità con la normativa vigente;
- ricorso a spedizionieri nazionali e internazionali in possesso delle caratteristiche di professionalità e richieste dall'incarico ricoperto.

Gestione di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e liberalità. Lobbying

- rispetto dei principi fondamentali di correttezza, lealtà e trasparenza, nonché delle procedure aziendali;
- verifica circa l'effettiva esecuzione, sia in punto oggettivo che soggettivo, delle donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e liberalità effettuati dalla Società, al fine di evitare trasferimenti fraudolenti di denaro, beni e/o utilità;
- divieto di attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità della Società, tramite simulate donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e liberalità;
- nell'esecuzione delle attività connesse alle donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e liberalità, divieto di utilizzo indebito, non essendone titolari, di carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- obbligo di attenersi al corretto utilizzo degli strumenti di pagamento messi a disposizione dalla Società;
- autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole dell'Assemblea dei Soci, per l'autorizzazione a conferire utilità;
- divieto generale di fare regali e omaggi a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Tuttavia, BAT Italia ritiene che un omaggio di modico valore ("*munuscola*") per esprimere cortesia possa essere elargito nel limite annuo per membro della P.A. di euro 150,00;
- invio al livello gerarchico superiore e archiviazione di *report* periodici sulle spese per la concessione di utilità, con motivazioni e nominativi/beneficiari;
- documentazione e rendicontazione di ogni attività al fine di garantirne la tracciabilità.

Gestione dei flussi monetari e finanziari

- rilevazione e analisi di pagamenti/incassi ritenuti anomali per controparte, importo, tipologia, oggetto, frequenza o entità sospette; documentazione e registrazione - in conformità con i principi di professionalità, trasparenza e correttezza gestionale e contabile - delle operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie; massima tracciabilità e verificabilità delle singole operazioni del processo operativo e decisionale;
- previsione di adeguati controlli, anche automatici, circa la regolarità dei pagamenti con riferimento alla

piena coincidenza dei destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nella transazione anche con riferimento alle operazioni infragruppo nonché della corrispondenza della prestazione effettuata/ricevuta con quella indicata in contratto e nella relativa fattura, anche al fine di prevenire trasferimenti fraudolenti di denaro o altre utilità;

- verifica circa l'effettiva esecuzione, sia in punto oggettivo che soggettivo, delle operazioni connesse al trasferimento di denaro e/o beni da parte della Società, al fine di evitarne il trasferimento fraudolento;
- divieto di attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità della Società, tramite negozi simulati;
- divieto di utilizzo del contante, ad eccezione dell'uso per importi non significativi della cassa interna, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie nonché divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili;
- assicurare il corretto utilizzo e l'adeguata conservazione delle credenziali di account relativi a strumenti di pagamento, come home banking e piattaforme di pagamento (es. e-commerce);
- attenersi al corretto utilizzo dei sistemi, delle apparecchiature, dei dispositivi e degli strumenti informatici della Società, in relazione alle operazioni di trasferimento di denaro.

Gestione del contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria

- definizione, nell'ambito della regolamentazione interna, di:
 - comportamenti che devono tenere Dipendenti e/o legali esterni in considerazione della natura, qualità e entità del contenzioso;
 - limiti delle deleghe di spesa dei soggetti coinvolti nella gestione del contenzioso;
 - criteri di individuazione di legali esterni per la gestione dei contenziosi³;
- predisposizione di uno scadenziario che permetta di controllare l'intera attività esecutiva, con particolare riferimento al rispetto dei termini processuali previsti;
- tracciabilità delle singole fasi del processo, per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte effettuate e delle fonti informative utilizzate;
- rispetto della legge e dei principi fondamentali di correttezza, lealtà e trasparenza, nonché collaborazione con l'Autorità Giudiziaria.

Gestione della sicurezza informatica

Generale

- rispetto della normativa vigente, ed in particolare del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 nonché dei principi di diligenza e correttezza;
- redazione, formale approvazione, aggiornamento periodico e comunicazione a tutto il personale aziendale della politica sulla sicurezza delle informazioni; le *policies* e le procedure relative alla gestione della sicurezza delle informazioni devono esser allineate all'orientamento indicato nella politica,

³ Nello specifico caso in cui il rappresentante legale dell'ente dovesse risultare indagato o imputato in ordine al reato da cui dipende l'illecito amministrativo ascritto alla persona giuridica, lo stesso non potrà rappresentare l'ente nel procedimento a carico di quest'ultimo, né potrà procedere alla nomina del relativo difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 39 D. Lgs. 231/01.

Conseguentemente, nell'eventualità in cui i membri del Consiglio di Amministrazione dovessero figurare quali indagati o imputati del reato presupposto della responsabilità dell'ente, gli stessi hanno l'obbligo di astenersi dall'adozione della delibera con cui l'organo deputato conferisce l'incarico ad un consulente legale per la rappresentanza dell'ente.

Nel caso, infine, in cui risultino indagati tutti i Consiglieri di Amministrazione, la nomina del difensore e rappresentante in giudizio dell'ente sarà demandata all'assemblea dei soci.

- aggiornate periodicamente e diffuse a tutti gli utenti;
- utilizzo delle risorse informatiche assegnate al fine esclusivo dell'espletamento della propria attività;
 - gestione del *back up* mediante una procedura in cui siano definite le specifiche attività per ogni rete di telecomunicazione, la loro frequenza, le modalità, il numero di copie, il periodo di conservazione dei dati;
 - a fronte di eventi eccezionali e disastrosi previsione di un piano di *Business Continuity* e di un piano di *Disaster Recovery*, al fine di garantire la continuità dei sistemi informativi e dei processi ritenuti critici; le soluzioni individuate devono essere periodicamente aggiornate e testate;
 - predisposizione di apposite procedure formalizzate per la generazione e la protezione dei *log* delle attività sui sistemi, almeno nel contesto delle attività relative a dati sensibili;
 - predisposizione di idonee procedure relative alla rilevazione e risoluzione degli incidenti di sicurezza, con definizione dei criteri di classificazione degli incidenti e dei livelli di *escalation* a seconda della tipologia dell'anomalia segnalata, comunicazione degli stessi ai soggetti interessati e attività di *reporting* sui risultati ottenuti.

Gestione delle reti di telecomunicazione

- con riguardo alla procedura di gestione delle reti di telecomunicazione, definizione delle responsabilità, implementazione di controlli di sicurezza al fine di garantire la riservatezza dei dati all'interno della rete e dei dati in transito su reti pubbliche, adozione di meccanismi di segregazione delle reti e di strumenti di monitoraggio del traffico di rete, implementazione di meccanismi di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti;
- implementazione della manutenzione di reti telematiche e definizione di verifiche periodiche sul funzionamento delle reti e sulle anomalie riscontrate; l'esecuzione di attività periodiche di *vulnerability assessment* ed *ethical hacking* devono essere definite all'interno di procedure formalizzate, al fine di individuare tutte le responsabilità dei soggetti coinvolti e le modalità operative.

Gestione di accessi, *account* e profili

- previsione di requisiti individuali ed univoci di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati alle applicazioni ed alla rete;
- definizione di regole per la creazione delle *password* di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (ad es. lunghezza minima della *password*, regole di complessità, scadenza, ecc.), le quali devono essere comunicate a tutti gli utenti per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;
- assegnazione dell'accesso remoto ai sistemi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori mediante attività definite in una procedura formalizzata;
- gestione di *account* e di profili di accesso mediante utilizzo di un sistema formale di autorizzazione e registrazione dell'attribuzione, modifica e cancellazione dei profili di accesso ai sistemi; formalizzazione delle procedure per l'assegnazione e l'utilizzo di privilegi speciali (amministratore di sistema, *super user*, ecc.);
- verifiche periodiche dei profili utente al fine di convalidare il livello di responsabilità dei singoli con i privilegi concessi; i risultati devono essere opportunamente registrati.

Gestione dei sistemi *hardware*

- gestione dei sistemi *hardware* mediante compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato

regolamentazione delle responsabilità e delle modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di *hardware* in una procedura formalizzata.

Gestione dei sistemi *software*

- gestione dei sistemi *software* con compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato, utilizzo di *software* formalmente autorizzato e dotato di licenza di utilizzo edeffettuazione, sui principali sistemi, di verifiche periodiche sui *software* installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso;
- definizione del processo di *change management* - inteso come manutenzione al *software* o nuove implementazioni - mediante procedure formali per il controllo ed il *test* del nuovo *software* rilasciato sia da personale interno che da fornitori in *outsourcing*.

Gestione degli accessi fisici ai siti ove risiedono le infrastrutture *IT*

- gestione della sicurezza fisica dei siti ove risiedono le infrastrutture con inclusione delle misure di sicurezza adottate, delle modalità di vigilanza, della frequenza, delle responsabilità, del processo di *reporting* delle violazioni/effrazioni dei locali tecnici o delle misure di sicurezza e delle contromisure da attivare;
- accesso fisico ai locali riservati in cui risiedono le infrastrutture *IT* mediante utilizzo di codici di accesso, *token authenticator*, *pin*, *badge*, valori biometrici; espletamento di controlli periodici sulla corrispondenza delle abilitazioni concesse e sul ruolo ricoperto dall'utente autorizzato.

Con particolare riferimento al rispetto delle leggi in materia di tutela del diritto d'autore e della proprietà intellettuale, devono essere rispettati i seguenti principi di controllo interno:

- adozione ed attuazione di una procedura che individui ruoli, compiti e responsabilità nonché modalità di utilizzo dei *software*. In particolare, tale procedura deve prevedere:
 - l'utilizzo esclusivo di *software* con licenza;
 - il soggetto responsabile dell'acquisto di *software*, dell'installazione degli stessi e delle verifiche periodiche sull'utilizzo;
 - le procedure per il controllo sull'installazione di *software* su sistemi operativi;
 - la segregazione delle attività di acquisto, di installazione e di utilizzo dei *software*.
- utilizzo dei sistemi informativi aziendali in conformità con la normativa vigente ed in maniera tale da non violare le leggi sul diritto d'autore e sulla proprietà intellettuale da parte degli utenti;
- divieto di installare ed utilizzare prodotti *software* di proprietà altrui o altro materiale che la Società non può utilizzare legalmente.

Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro

In particolare, per un'effettiva prevenzione dai rischi ed in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008, è fatta espressa richiesta:

- ai soggetti nominati dalla Società ai sensi del D.Lgs. 81/2008 di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel "sistema sicurezza" della Società;
- ai soggetti con delega alla sicurezza di dare attuazione e vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti ovvero comportamenti ad esse non conformi;

- a tutti i dipendenti di aver cura, secondo quanto indicato dal disposto legislativo, della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, osservando le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni operative fornite dalla Società e facendo utilizzo obbligatoriamente dei Dispositivi di Protezione Individuale consegnati dalla stessa, quando previsti. E', inoltre, dovere dei lavoratori sottoporsi ai controlli sanitari, partecipare ai corsi di formazione e segnalare al Datore di lavoro eventuali deficienze delle attrezzature e/o condizioni di pericolo riscontrate.

Predisposizione del bilancio civilistico

- predisposizione e diffusione al personale *Finance* coinvolto in attività di predisposizione del bilancio di norme di gruppo che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio civilistico e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate/aggiornate dalle indicazioni fornite dall'ufficio competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- predisposizione di istruzioni rivolte alle Funzioni aziendali con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti alla Funzione *Finance* in relazione alle chiusure annuali e infrannuali di bilancio, con quali modalità e la relativa tempistica;
- organizzazione di una o più riunioni tra la società di revisione, il collegio sindacale e la Funzione *Finance*, prima della seduta del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio, che abbiano per oggetto la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- operatività di un sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni idoneo a garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema. Il responsabile di ciascuna Funzione/Dipartimento coinvolto nel processo deve garantire la tracciabilità di tutti i dati e le informazioni finanziarie. La procedura concernente la circolazione di tali dati e informazioni finanziarie dovrà prevedere che la mera trasmissione degli stessi comporti l'automatica attestazione del mittente in merito alla completezza e veridicità dei medesimi (generati in modo automatico e non automatico);
- modifiche ai dati contabili effettuate solo dal personale della Funzione/Dipartimento autorizzato in conformità alle procedure in essere strutturate nel rispetto del principio della *segregation of duties*;
- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio dall'approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
- previsione di regole di comportamento, rivolte agli amministratori, ai sindaci e ai liquidatori (es. "*Standards of Business Conduct*"), che richiedano la massima correttezza, trasparenza e diligenza nella redazione delle comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico. Tali regole devono prevedere che nelle comunicazioni vengano inserite informazioni chiare, precise, veritiere e complete.

Atti del CdA e supporto all'assemblea

La formazione e l'attuazione delle decisioni degli amministratori sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge vigenti, nell'atto costitutivo, nello Statuto, negli SBC, nel Modello e in altra regolamentazione di *governance* adottata dalla Società.

Le operazioni sul capitale sociale sono svolte in conformità delle disposizioni di legge, anche al fine di prevenire l'elusione della normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

La Società impronta i rapporti con i propri consulenti e le figure professionali a cui si affida alla massima trasparenza, correttezza e liceità, anche con riferimento ai rapporti intrattenuti con i notai in occasione di eventuale richiesta di certificati preliminari necessari allo svolgimento di operazioni straordinarie transfrontaliere.

Gestione dei rapporti con sindaci, revisori e soci

- chiarezza e precisione nella definizione dei ruoli e dei compiti dei responsabili coinvolti;
- definizione di direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con società di revisione, collegio sindacale e in occasione di richieste da parte dei soci;
- determinazione di una disposizione aziendale che regolamenti le fasi di selezione della società di revisione contabile e di regole per mantenere l'indipendenza della società di revisione, nel periodo del mandato, così come previsto dalle disposizioni di legge;
- garanzia della tracciabilità di fonti e informazioni nei rapporti con i soci, collegio sindacale e con la società di revisione;
- divieto assoluto di simulare l'intestazione di azioni della Società, anche al fine di eludere la normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniali;
- verifica circa la corrispondenza a realtà effettiva della titolarità delle azioni della Società;
- obbligo di riporto periodico al vertice sullo stato dei rapporti con la società di revisione da parte delle funzioni istituzionalmente deputate ai rapporti con la stessa.

Gestione della prevenzione dei reati ambientali

Al fine di prevenire la commissione delle fattispecie dei reati ambientali occorrerà conformarsi ai seguenti principi di comportamento:

- la previsione di procedure specifiche in conformità alle leggi vigenti in materia ambientale;
- la garanzia che la scelta dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti prodotti dalla Società sia effettuata in conformità alle procedure aziendali e alle normative vigenti;
- la garanzia che i rapporti con i funzionari di Enti Pubblici preposti al controllo della normativa ambientale siano condotti secondo principi di massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale della Pubblica Amministrazione, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni e agli adempimenti richiesti;
- l'identificazione delle funzioni aziendali la cui attività ha potenziali impatti sull'ambiente e la verifica periodica della permanenza dei requisiti minimi specifici richiesti dalle leggi vigenti in materia.

Nello specifico:

- previsione di attività di valutazione dei potenziali rischi e dello sviluppo di adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità
- previsione di attività formative e di sensibilizzazione del personale coinvolto nella gestione delle attività aziendali con impatto ambientale, anche solo potenziale
- previsione di modalità di monitoraggio sulla richiesta di una nuova autorizzazione ambientale o di modifica / rinnovo di autorizzazioni preesistenti, affinché siano svolte in osservanza delle prescrizioni normative vigenti
- previsione di attività di classificazione e registrazione dei rifiuti prodotti in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti, nonché la previsione di adeguata formazione del personale delle unità produttive di rifiuti sulla base delle rispettive attribuzioni
- definizione di un'attività di raccolta dei rifiuti per categorie omogenee

- gestione del deposito temporaneo di rifiuti e definizione dei criteri per la scelta / realizzazione delle aree adibite a tale funzione e per l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita
- effettuazione delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente
- in riferimento all'utilizzo di fornitori specializzati per lo svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti, verifica del possesso – da parte di tali fornitori – delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente
- previsione di verifiche, in fase di esecuzione delle attività di trasporto di rifiuti da parte delle imprese autorizzate, a) sulla data di validità dell'autorizzazione; b) sulla tipologia e targa del mezzo; c) sui codici CER autorizzati
- individuazione di competenze e responsabilità delle varie funzioni coinvolte nella gestione delle comunicazioni e degli adempimenti verso gli Enti Pubblici, nell'ambito delle attività legate alla gestione del trasporto dei rifiuti
- identificazione dei punti di emissione in atmosfera attivi, per la corretta gestione delle autorizzazioni all'emissione e per il monitoraggio delle emissioni stesse
- previsione di verifiche periodiche sul rispetto dei parametri relativi agli scarichi in atmosfera

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto identifica in un “organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo” l'organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento (art. 6, comma 1, lettera b), del Decreto).

La genericità del concetto di “organismo dell'ente” giustifica la eterogeneità delle soluzioni che al riguardo possono adottarsi in considerazione sia delle caratteristiche dimensionali, sia delle regole di *corporate governance*, sia della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

Al riguardo, è forte convincimento del Consiglio di Amministrazione che sia opportuno assicurare la presenza dei seguenti requisiti:

- autonomia ed indipendenza intesi come:
 - possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
 - assenza di compiti operativi;
 - collocazione in posizione di diretto riferimento al Consiglio di Amministrazione;
 - autonomia di *budget*;
- professionalità intesa come possesso di adeguate competenze, di strumenti e tecniche specialistiche per poter svolgere l'attività, anche avvalendosi di ausili specializzati;
- continuità di azione da realizzarsi attraverso il supporto di una struttura interna dedicata.

In considerazione degli elementi sopra illustrati, si è ritenuto di conferire le attribuzioni ed i poteri dell'OdV, ai

sensi del Decreto, ad un organismo collegiale composto da tre membri, che potranno essere individuati:

- un membro interno, tra i soggetti dotati dei necessari requisiti appartenenti alle Funzioni *Legal*, Risorse Umane e *Finance*;
- due membri esterni, tra soggetti dotati delle necessarie competenze specialistiche e requisiti di indipendenza.

Il Presidente dell'OdV viene designato dal Consiglio di Amministrazione.

L'OdV:

- a) definisce e svolge le attività di competenza secondo la regola della collegialità ed è dotato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), del Decreto, di "autonomi poteri di iniziativa e controllo";
- b) si riunisce almeno ogni tre mesi, su convocazione del suo Presidente o su richiesta di un membro dell'organo medesimo ogni qualvolta si renda necessario;
- c) ferme restando le regole previste dal presente Modello, provvede a disciplinare le modalità per il proprio funzionamento, formalizzandole in apposito regolamento, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi.

I componenti dell'OdV restano in carica per tutta la durata del rispettivo mandato che si intende di tre anni, salvo diversa disposizione della delibera di nomina.

Al fine di garantire l'effettività dell'azione dell'OdV, lo stesso è dotato di un *budget* approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione su proposta dello stesso OdV.

È rimessa all'Organo amministrativo la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'OdV in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consigliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

4.1 Cause di ineleggibilità, decadenza e revoca

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza per l'OdV ed i loro componenti:

- a) avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli amministratori o con i membri del Collegio Sindacale della Società e di altre Società del Gruppo;
- b) intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali o comunque rapporti da cui possano derivare cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interessi con la Società, con la sua controllante e/o controllate e/o con i rispettivi amministratori, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio (ad esclusione di soggetti che all'interno delle Società esercitano attività di controllo in posizione di autonomia e indipendenza, come ad es. l'*Internal Audit* del gruppo BAT, o sono componenti dei rispettivi organismi di vigilanza, ove istituiti);
- c) essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie nella Società o Società controllanti, controllate o collegate tali da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, ovvero comunque da comprometterne l'indipendenza;

-
- d) trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - e) essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - f) essere stato condannato o sottoposto ad indagini ovvero aver concordato l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal Decreto o a reati della stessa indole (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari, ecc.);
 - g) aver svolto, nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate ovvero in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria;
 - h) essere, comunque, titolari di interessi in conflitto, anche potenziale, con la Società tali da pregiudicare la propria indipendenza di giudizio;
 - i) aver violato l'obbligo di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal Modello o in altri documenti societari ovvero comunque previsti *ex lege*;
 - j) essere affetti da una grave infermità che renda uno dei componenti dell'OdV stabilmente inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, determini l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi.

Limitatamente ai componenti che siano contemporaneamente dipendenti, dirigenti o amministratori della Società, rappresentano ulteriori motivi di decadenza dall'incarico:

- la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro;
- il cambio di mansione, che determini l'assegnazione della persona a una diversa funzione aziendale.

Ove si verifichi una delle cause di decadenza enumerate, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l'interessato e gli altri membri dell'OdV, stabilisce un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve dichiarare l'avvenuta decadenza del componente e comunicare tale circostanza ai soci.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e gli altri membri dell'OdV, può disporre la sospensione dalle funzioni del membro dell'OdV che abbia riportato:

- una condanna per un reato diverso da quelli per cui è prevista la revoca;

- l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione;
- l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

In caso di applicazione in via cautelare di una delle misure interdittive previste dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione, assunte le opportune informazioni, valuta la sussistenza delle condizioni per la revoca dei componenti dell'OdV, ove ravvisi un'ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso.

La revoca dei componenti dell'OdV potrà avvenire solo con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e per giustificato motivo.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti dell'OdV e resti comunque in carica la maggioranza dei componenti dello stesso, il Consiglio, anche su proposta del medesimo OdV, potrà nominare un sostituto che resti in carica fino alla scadenza del mandato.

L'OdV si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare i nuovi componenti.

L'eventuale revoca di uno dei componenti dell'OdV dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, sentiti gli altri membri dell'OdV, e dovrà essere preventivamente comunicata al Collegio Sindacale e, successivamente, all'Assemblea dei Soci.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi, a titolo esemplificativo:

- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello dal Decreto;
- il grave inadempimento delle proprie funzioni;
- l'applicazione di sanzioni disciplinari per il membro interno;
- l'assenza a tre o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi;
- il verificarsi di circostanze tali da menomare gravemente e fondatamente l'indipendenza o l'autonomia di giudizio del componente, quali pregressi rapporti di lavoro con entità nei confronti delle quali possono essere compiuti i reati di cui al Decreto o relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado incluso con componenti dell'organo decisionale o direttori generali di Società del gruppo BAT o della Società di revisione o con revisori da questa incaricati;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera d), del Decreto;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti di uno dei membri dell'OdV per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto o reati della stessa natura;
- la violazione degli obblighi di riservatezza.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro effettivo dell'OdV, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione il quale prenderà senza indugio le decisioni del caso. È fatto obbligo al Presidente, ovvero al membro effettivo più anziano, di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'OdV.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro effettivo più anziano d'età, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia provveduto alla nomina del nuovo Presidente dell'OdV.

4.2 Funzioni e poteri

L'OdV svolge tutte le funzioni al medesimo attribuite dal Modello, dagli SBC e dal Decreto.

Tali funzioni sono svolte in piena autonomia, non operando l'organismo alle dipendenze di alcuna altra funzione aziendale, né dell'alta direzione, né del Consiglio di Amministrazione.

In conformità a quanto previsto dal Decreto, l'OdV esercita i propri poteri di iniziativa e controllo nei confronti di tutti i settori della Società, compreso il Consiglio di Amministrazione ed i relativi componenti, nonché dei collaboratori esterni e dei consulenti.

In particolare, all'OdV è affidato il compito di vigilare:

- a) sull'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto. A tale riguardo, l'OdV deve:
 - i. condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di attività "sensibili", attraverso:
 - l'analisi dell'estensione dei reati previsti dal Decreto;
 - la verifica di mutamenti nell'operatività aziendale
 - ii. verificare l'idoneità del Modello a prevenire nuove situazioni di rischio attraverso:
 - la revisione del medesimo in caso di ingresso di nuovi reati presupposto della responsabilità o di modifiche ai reati già elencati;
 - la valutazione dell'adeguatezza delle procedure a prevenire i reati;
 - la valutazione dell'adeguatezza delle disposizioni contenute nel Modello e negli SBC;
 - la valutazione dell'adeguatezza del sistema disciplinare e sanzionatorio definito nei confronti dei destinatari del Modello;
 - iii. verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello, attraverso la verifica e il controllo periodico delle disposizioni organizzative definite a fronte

delle aree/operazioni a rischio;

- b) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, verificando la coerenza tra i comportamenti concretamente posti in essere e quelli attesi/prescritti. A tale riguardo, l'OdV deve:
- i. promuovere, in cooperazione con le funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello, attraverso:
 - la predisposizione di un piano di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi contenuti nel Modello e degli SBC, differenziato secondo il ruolo, la responsabilità dei destinatari e la circostanza che i medesimi operino in aree a rischio, prevedendo in particolare il contenuto e la periodicità dei corsi, l'obbligatorietà della partecipazione alle attività formative e specifici controlli finalizzati a verificare l'effettiva frequenza ed apprendimento;
 - la diffusione e la verifica nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione dei principi delineati nel Modello;
 - la diffusione della conoscenza degli SBC da parte dei collaboratori e professionisti esterni;
 - ii. definire le modalità di trasmissione e gestione dei flussi informativi verso l'OdV, valutandone periodicamente l'adeguatezza e adottando le misure correttive eventualmente necessarie;
 - iii. verificare, anche attraverso controlli periodici e/o non preventivamente comunicati, le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello e l'efficienza delle procedure poste in essere dalla Società a presidio delle medesime, avuto particolare riguardo al complessivo sistema delle deleghe, delle procure e delle modalità di gestione dei flussi finanziari;
 - iv. condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello sia di propria iniziativa sia a seguito di segnalazioni, segnalando le eventuali violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare e verificando che le eventuali violazioni del Modello siano effettivamente ed adeguatamente sanzionate;
- c) sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali, effettuando proposte di adeguamento agli organi aziendali in grado di dare loro concreta attuazione e seguendone il *follow-up*, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte. A tale proposito, l'OdV deve:
- i. esprimere periodicamente, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, una valutazione sull'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del Decreto e ai principi di riferimento, nonché sull'operatività degli stessi;
 - ii. presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione le proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata e le azioni necessarie per la concreta implementazione dello stesso (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali *standard*, ecc.);
 - iii. verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte.

Ai fini dello svolgimento delle proprie mansioni, l'OdV potrà:

- A. emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolarne l'attività;
- B. accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli ai sensi del Decreto e del Modello, fatta eccezione per quelli che, in ragione della specifica operatività della Società, sono assoggettati per legge a vincolo di segretezza;
- C. disporre che i dipendenti della Società forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
- D. proporre al Consiglio di Amministrazione l'attribuzione di mezzi finanziari e logistici, ulteriori rispetto al fondo di dotazione, necessari a consentirne la normale operatività e per svolgere analisi ed indagini ritenute necessarie per la verifica dell'adeguatezza del Modello;
- E. ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV è permanentemente supportato dalle altre funzioni interne e da soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

4.3 Raccolta di segnalazioni dalle strutture aziendali

L'OdV ha la facoltà di accedere alle informazioni aziendali disponibili ed utili per le proprie attività di indagine, analisi e controllo.

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'OdV:

- a) su base **periodica**, le informazioni/dati/notizie ritenute rilevanti dall'OdV e/o da quest'ultimo richieste alle singole strutture della Società; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'OdV medesimo ("flussi informativi").

Devono essere comunque comunicate all'OdV le seguenti informazioni:

- i. provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, nei confronti dei destinatari del Modello;
- ii. segnalazioni inoltrate alla Società dai dipendenti, in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
- iii. provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo, relativi a richieste o iniziative di Autorità indipendenti,

-
- dell'amministrazione finanziaria, di amministrazioni locali, ai contratti con la Pubblica Amministrazione, alle richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- iv. comunicazioni da parte di dipendenti relative all'inizio di verifiche/accertamenti da parte di Autorità Pubbliche di Vigilanza, Enti Pubblici, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e, in generale, organi accertatori, che possano presentare profili di rilevanza penale o, comunque, sfociare nell'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto;
 - v. rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto, con particolare riferimento alla normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - vi. notizie relative all'effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali;
 - vii. informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e delle procedure previsti dal Modello, nonché informativa sulle eventuali sanzioni irrogate;
 - viii. eventuali modifiche al sistema delle *delegated authorities*;
 - ix. evidenza dei controlli effettuati sul rispetto della normativa a tutela della sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e, in generale, tutta la principale documentazione relativa a tale ambito;
 - x. adozione di nuove procedure;
- b) **ad evento**: informazioni/dati/notizie relativi al verificarsi di accadimenti specifici e non periodici, attivate in risposta a un evento rilevante che potrebbe comportare rischi di commissione di reati o violazioni del Modello 231 come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la segnalazione di un'anomalia rilevata durante un controllo di routine, come ad esempio un'irregolarità finanziaria o ambientale, una violazione della sicurezza informatica, ma anche anomalie nei processi sensibili (es. appalti, gestione fondi, sicurezza sul lavoro), Modifiche organizzative rilevanti (es. cambio di responsabili, nuove procedure), Incidenti o violazioni normative che potrebbero configurare reati presupposto.
- c) Ulteriori flussi informativi obbligatori sono previsti da apposito protocollo e potranno essere definiti dall'OdV di concerto con le funzioni aziendali competenti alla loro trasmissione
- d) su base **occasionale**, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche in forma anonima o da terzi ed attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possa risultare utile ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'OdV ("segnalazioni"). In particolare, la Società ha adottato, in ottemperanza a quanto prescritto in materia dal D.Lgs. 24/2023, la Procedura *Whistleblowing* e la *Group Speak Up Policy*, da considerarsi parti integranti del presente Modello, in base alle quali possono essere oggetto di segnalazione le condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello, nonché le violazioni del diritto dell'Unione

Europea⁴. Le segnalazioni devono essere trasmesse tramite i seguenti canali interni appositamente implementati dalla Società:

- *Speak Up portal e Speak Up hotline*, chiamando il numero 800 697 943;
- incontro diretto con il proprio Line Manager, il dipartimento Legal – nella persona dell’Head of Legal, il dipartimento HR – nella persona dell’Head of Talent, Culture & Inclusion; email ai Group Designated Officers (GDOs) del Gruppo BAT, scrivendo all’indirizzo gdo@bat.com.

Le procedure richiamate espressamente prevedono che, laddove la segnalazione abbia rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, i Destinatari della Segnalazione dalle stesse procedure richiamate individuati devono darne tempestiva informazione all’Organismo di Vigilanza per le verifiche di competenza.

Inoltre, l’Organismo di Vigilanza può essere contattato tramite:

- *e-mail* alla casella di posta elettronica: odvbat@bat.com ;
- comunicazione scritta in busta chiusa, all’indirizzo “Organismo di Vigilanza BAT Italia SpA, Viale Giorgio Ribotta 35 – 00144 Roma”;
- in caso di urgenza, telefonicamente al numero 06/52871.

Il dipendente che effettui la segnalazione nei termini suindicati non sarà penalizzato né subirà ripercussioni, anche laddove successivamente venga dimostrata l’infondatezza della denuncia in questione. Ogni forma di ritorsione nei confronti di chi, agendo in buona fede, abbia segnalato dette violazioni, é vietata e costituirà di per sé una grave violazione sanzionata in base a quanto previsto dal sistema disciplinare di cui si è dotata la Società.

4.4 Flussi informativi da parte dell’OdV

L’OdV riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e, nei modi di seguito precisati, al

⁴ Da intendersi come:

- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell’ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, nonché quelli riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, comma 1, n. 5);
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea nei settori sopra indicati.

Collegio Sindacale.

Sono assegnate all'OdV due linee di *reporting*:

- 1) la prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- 2) la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

In particolare, l'OdV riferisce al Presidente del Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute e alle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dai soggetti competenti, ai necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione.

L'OdV redige, inoltre, una relazione generale sul proprio operato e sulla propria gestione di spesa che, con cadenza almeno annuale, viene portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione ed, eventualmente, dell'assemblea dei Soci. L'OdV illustra, se possibile, tale relazione in una seduta cui partecipano congiuntamente, oltre all'OdV medesimo, anche il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale e sottopone all'attenzione del Consiglio il Piano delle verifiche programmate per l'anno successivo.

L'OdV ha, altresì, l'obbligo di riferire tempestivamente all'Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale in merito a tutte le trasgressioni, le infrazioni e i comportamenti non conformi riscontrati e propone le revisioni, le modifiche o integrazioni necessarie a prevenirli.

In particolare, l'OdV segnala tempestivamente all'Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale:

- a) qualsiasi violazione del Modello che sia ritenuta fondata dall'OdV stesso, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato autonomamente;
- b) ogni informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni proprie, nonché al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al Decreto.

5. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

5.1 Al personale aziendale

La Società garantisce una corretta conoscenza, sia da parte dei dipendenti già presenti in azienda al momento dell'adozione del Modello sia da parte di quelli da inserire successivamente, circa il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo. L'obiettivo è quello di rendere tali soggetti pienamente consapevoli delle occasioni di reato, delle conseguenze delle proprie condotte sulla Società e dell'importanza del rispetto dei valori etici e comportamentali. Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, la formazione e l'informativa verso il personale è gestita dalla Funzione *Legal* in stretto coordinamento con l'OdV e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

L'attività di formazione e di informazione correlata al Modello riguarda tutto il personale, compreso il personale direttivo.

Le principali modalità di svolgimento di tali attività attengono alla specifica informativa all'atto dell'assunzione e alle ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

In particolare, l'erogazione del percorso formativo prevede:

- (a) una comunicazione iniziale: l'adozione e le modifiche al Modello sono comunicate a tutte le risorse presenti in azienda; ogni soggetto (dipendente, dirigente o consulente e/o collaboratore) darà atto con apposita dichiarazione (allegata al presente Modello) di averne preso opportuna visione;
- (b) la sottoscrizione con cadenza annuale di una dichiarazione di assenza di violazione degli SBC (*compliance form*) da parte di tutto il personale aziendale;
- (c) una specifica attività di formazione: tale attività di formazione "continua" è sviluppata facendo ricorso a strumenti e procedure informatiche (intranet aziendale, strumenti di autovalutazione) e/o a incontri e seminari di formazione ed aggiornamento periodici e potrà essere differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società. La Società pone in essere, inoltre, un'attività di formazione specifica con riguardo alle procedure ed alle regole di condotta stabilite dagli SBC.

Ai nuovi assunti dovrà, invece, essere segnalato che il "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001" ed i relativi Allegati, nonché gli SBC, sono pubblicati sulla piattaforma aziendale *teams* nonché sul sito internet aziendale (www.batitalia.com).

Nell'ambito dell'attività di formazione sono contemplati interventi differenziati in ragione del ruolo, della responsabilità dei destinatari e della circostanza che i medesimi operino in aree a rischio, in un'ottica di personalizzazione dei percorsi e di reale rispondenza ai bisogni delle singole strutture/risorse e di perseguimento degli scopi del Modello.

Pertanto, si prevedono un modulo comune e moduli di approfondimento specifici per le diverse tipologie di collaboratori e differenziati per ciascuna area ritenuta a rischio.

Più in particolare, l'attività formativa è così diversificata:

- a) modulo per dirigenti e funzionari: il Modello viene illustrato a tutto il personale dirigente nel corso di un incontro della durata di una giornata, attraverso l'ausilio di strumenti che consentano un'informazione efficace e memorizzabile. Nel corso dell'incontro vengono affrontati, a cura delle competenti strutture aziendali, i seguenti temi:
 - i. introduzione alla normativa e alle Linee Guida emanate da Confindustria. In particolare, i partecipanti saranno resi edotti delle conseguenze derivanti dall'eventuale commissione di reati, delle caratteristiche essenziali dei reati previsti dal Decreto e della funzione che il Modello svolge in tale contesto;
 - ii. illustrazione delle singole componenti del Modello organizzativo e delle specifiche finalità preventive che esso è chiamato ad assolvere.
- b) modulo formativo per tutti i dipendenti: da svilupparsi mediante specifiche sessioni di aula o attraverso corsi di autoformazione attivati sulla intranet aziendale. In ogni caso, è prevista la certificazione di avvenuta fruizione e la valutazione relativa all'apprendimento.
- c) moduli di approfondimento: saranno effettuati incontri mirati in ciascuna delle aree a rischio, al fine di illustrare, con riferimento ai singoli processi aziendali, le modalità operative connesse all'esercizio delle aree di attività ritenute a rischio e le procedure interne poste a presidio, con modalità di formazione il più possibile di tipo interattivo.
- d) moduli per neoassunti: nell'ambito dei moduli formativi per il personale neoassunto sarà presente una sezione dedicata alle tematiche relative al Decreto.
- e) moduli di formazione sulle procedure aziendali e sulle regole di condotta previste dagli SBC.

La partecipazione alle attività di formazione costituisce un obbligo per i destinatari e viene formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza e l'inserimento nella banca dati dell'OdV dei nominativi dei presenti.

Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'OdV potrà prevedere specifici controlli, anche a campione o attraverso test di valutazione/autovalutazione, volti a verificare la qualità del contenuto dei programmi di formazione e l'effettiva efficacia della formazione erogata.

Ad ausilio dell'attività di formazione sono previsti i seguenti strumenti:

- accesso a un sito intranet dedicato all'argomento e aggiornato in collaborazione con l'OdV;
- *e-mail* di aggiornamento.

L'OdV assicura, altresì, che il Modello, nonché tutte le altre normative interne, siano:

- pubblicati, ed aggiornati ad ogni variazione, nella piattaforma aziendale *teams*, con notifica formale ai

dipendenti;

- accessibili per consultazione in qualsiasi momento nella bacheca sindacale.

5.2 Ai collaboratori esterni, agenti, *partners* e fornitori

La Società promuove l'adeguamento dei comportamenti dei collaboratori aziendali esterni, agenti, *partners* e fornitori ai principi etici e alle regole contenute nel presente Modello attraverso la diffusione degli SBC nei confronti di tutti i soggetti con cui BAT intrattiene relazioni commerciali o finanziarie.

Peraltro, tutti i contratti considerati rilevanti per materia o valore stipulati con i sopra menzionati soggetti, prevedono espressamente:

- l'impegno della controparte a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori, fornitori e terzi eventualmente impiegati nello svolgimento dei servizi di cui è contratto, gli SBC, congiuntamente ai *Marketing Principles*;
- l'impegno a mantenere efficacemente attuate, per la durata del contratto in essere con BAT, tutte le misure interne adottate in attuazione del Decreto;
- la possibilità per BAT di sospendere l'esecuzione del contratto o di risolverlo in caso di inosservanza, anche parziale, mancata adozione e/o inefficace attuazione delle suddette misure.

6. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

6.1 Obiettivi

BAT ha stabilito le misure atte a sanzionare qualsiasi comportamento che violi le norme e le disposizioni del Modello, a prescindere dal fatto che da tale infrazione sia scaturita la commissione di un reato, con l'adozione di un apposito sistema disciplinare e sanzionatorio, parte integrante del presente Modello (Allegato 3 alla Parte Speciale).

Le sanzioni sono applicate a fronte della violazione al fine di disincentivare pratiche scorrette ed illecite da parte del personale della Società e degli altri destinatari, indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del processo penale eventualmente avviato dall'Autorità giudiziaria competente. L'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto, nei casi in cui la violazione costituisca fattispecie di reato, è dunque del tutto autonoma rispetto all'esito di un eventuale procedimento penale

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla infrazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole previste dal Modello costituisce, evidentemente, un elemento necessario ed indispensabile per garantire l'effettività del Modello e la piena efficacia dell'azione di vigilanza e controllo svolta dall'OdV. Esso rappresenta, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), del Decreto, un requisito essenziale ai fini dell'esenzione della responsabilità della Società.

Il sistema disciplinare si applica altresì in caso di violazione di quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 in materia di *Whistleblowing*, ossia:

- le violazioni delle misure di tutela del Segnalante con riferimento al diritto di riservatezza;
- i comportamenti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, da parte di chiunque (componenti degli organi sociali, dirigenti e subordinati) nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione nonché le attività di ostacolo alla segnalazione;
- le condotte di chi invia con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate, false, calunniose o diffamanti (in caso di accertamento in sede giudiziaria, anche con sentenza di I grado, della responsabilità penale per la diffamazione o calunnia realizzata tramite la segnalazione);
- le condotte illecite e/o le violazioni commesse dai soggetti segnalati che siano ritenuti responsabili a seguito dell'attività di indagine del destinatario della segnalazione;
- le omissioni nelle attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute da parte del soggetto deputato alla ricezione e gestione delle Segnalazioni.
- mancata predisposizione e/o manutenzione dei canali di segnalazione ex art. 6, comma 2 bis del D. Lgs. 231/2001 ovvero loro inadeguatezza alle finalità prescritte.

Le misure sanzionatorie sono applicate secondo la gravità della violazione stessa, in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione e sanzione e, comunque, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa locale applicabile.

Il sistema disciplinare e sanzionatorio si rivolge ai dipendenti, agli amministratori, ai collaboratori e terzi che operano per conto della Società, prevedendo adeguate sanzioni e conseguenze.

Più in particolare, sono previste:

- a) misure nei confronti dei lavoratori dipendenti (non dirigenti);
- b) misure nei confronti dei dirigenti;
- c) misure nei confronti degli amministratori;
- d) misure nei confronti dei membri dell'OdV;
- e) misure nei confronti di consulenti e altri soggetti terzi.

Per le specifiche tipologie di sanzioni previste a seconda della categoria dei soggetti a cui sono destinate e il relativo *iter* di contestazione delle violazioni si rinvia all'Allegato 3 alla Parte Speciale.